PARTE UFFICIALE

TORINO, 18 GIUGNO 1864

Il Num. MCXC della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'istrumento del 13 novembre 1863 di costituzione della Società Nazionale d'industrie meccaniche in Napoli, e la dichiarazione insertavi dell'avvenuto scioglimento della Società sotto lo stesso titolo, da Noi approvata il 26 luglio 1863;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, numero 1062, relativo alle Società industriali e commerciali sottoposte alla Nostra approvazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la Legge in data del 15 maggio 1864, numero 1781, colla quale viene approvata la convenzione per la locazione dello Stabilimento metallurgico di Pietrarsa, stipulata tra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal Prefetto di Napoli, e i procuratori della Società Nazionale avanti menzionata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima costituita in Napoli con instromento del 13 novembre 1863, rogato E. De Rossi, n. 281 di repertorio, sotto il titolo di *Società Nazionale d'industrie meccaniche in Napoli*, per l'esercizio dello Stabilimento metallurgico di Pietrarsa, e dell'altro sito rimpetto ai Granili, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti al detto atto inserti.

Art. 2. Gli Statuti sociali succitati porteranno le seguenti aggiunte:

A L'art. 39 dirà in fine: « *Sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.* »

B Nel penultimo paragrafo dell'art. 40, dopo le parole: « *Legittima superiore approvazione* » seguiranno queste: « *che sarà pur necessaria per l'aumento del deposito.* »

Art. 3. L'istromento di costituzione succitato dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, a spese della Società predetta unitamente al presente Decreto, e sarà pure inserito nella parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 4. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e concorrerà nelle spese commissariali per annue lire mille.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nel caso d'inosservanza per parte della Società dei suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle prescrizioni sovra espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

ISTRUMENTO

DELLA

SOCIETA' NAZIONALE D'INDUSTRIE MECCANICHE IN NAPOLI

Oggi tredici novembre mille ottocento sessantatre in Napoli.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Innanzi a Noi ERCOLE DE ROSSI, *Regio Notaio residente in Napoli, figlio del fu* FRANCESCO, *con lo studio Vico d'Affitto a Toledo, n. 9, ed ai sottonotandi signori testimoni godenti li requisiti della legge, si sono costituiti*

I SIGNORI

Primo. Il duca di Cardinale Luciano Serra fu Agostino, domiciliato strada Ponte di Chiaja, n. 5, per azioni trecentosettantatre per sè ed altri;

Secondo. Cavaliere Gregorio Macry di Saverio, tanto in nome proprio, quanto nella qualità di rappresentante la ditta Macry Henry e compagni, debitamente autorizzato da tutti gl'interessati nella ditta suddetta, con atto di questa stessa data per noi stipulato che al presente si alliga, domiciliato strada Monte di Dio, num. 75, per azioni milleottocento;

Terzo. Commendatore Clemente Fonseca fu Giuseppe, domiciliato strada S. Pasquale a Chiaja, n. 93, per azioni quaranta;

Quarto. Vincenzo Pignatelli, principe di Strongoli, fu Francesco, domiciliato Riviera di Chiaja, n. 253, per azioni cinquanta;

Quinto. Commendatore Antonio Spinelli fu Francesco, domiciliato Palazzo Bisignano, n. 15, per azioni cinquanta;

Sesto. Commendatore Giacomo de Martino fu Renato, domiciliato Riviera di Chiaja, n. 61, per azioni ottanta;

Settimo. Ferdinando Pertico fu Nicola, domiciliato strada Ponte di Chiaja, n. 4, per azioni duecento;

Ottavo. Carlo de Angeli fu Domenico, domiciliato via Carminello di Toledo, n. 15, rappresentante la ditta Domenico de Angeli e compagni, per azioni cento;

Nono. Luigi di Pompeo fu Pasquale, domiciliato strada Nuova Pizzo Falcone, n. 45, per azioni venticinque;

Decimo. Eduardo di Pompeo di Luigi, domiciliato in detta strada e numero, per azioni venticinque;

Undecimo. Duca di Casalaspra Teodosio Milazzi fu Luigi, domiciliato vico Bagnara al Mercatello, n. 2, per azioni dieci;

Dodicesimo. Gaetano Labanio di Paolo, domiciliato strada Monte Oliveto, n. 61, per azioni cinquanta;

Tredicesimo. Cavalier Giuseppe Carabelli fu Ignazio, domiciliato strada Magnocavallo, n. 80, per azioni venticinque;

Quattordicesimo. Gaetano Piccaluga fu Francesco, domiciliato vico Montecoduni, num. 12, per azioni venticinque;

Quindicesimo. Giovan Battista Baderò fu Giovanni, domiciliato strada Fiorentini, n. 19, per azioni venti;

Sedicesimo. Errico Laneri di Giuseppe, domiciliato Vicoletto Berio, n. 4, per azioni cinquanta;

Diciassettesimo. Conte Ferdinando Lucchesi Palli fu Ferdinando, domiciliato palazzo Partanna a Chiaja, per azioni cento;

Diciottesimo. Federico Giannini fu Raffaele, domiciliato Largo delle Pigne, n. 135, rappresentante la ditta Federico e Ludovico Giannini, per azioni venticinque;

Diciannovesimo. Ludovico Mohl di Ludovico, domiciliato calata San Marco, per sè e per la ditta Balhan Vangan, per azioni cento;

Ventesimo. Demetrio Strigari fu Martino, domiciliato S. Giuseppe Vestire i Nudi, n. 75, per azioni cinque;

Ventunesimo. Francesco Paolo de Peppo fu Antonio, domiciliato strada Toledo, n. 320, per azioni venticinque;

Ventiduesimo. Sacerdote Vincenzo de Rosa di Tommaso, domiciliato vico Bianchi allo Spirito Santo, num. 10, per suo padre Tommaso, azioni cinquantacinque;

Ventitreesimo. Oscar Meuricoffre fu Achille, domiciliato Largo del Castello, n. 52, rappresentante la ditta commerciale Meuricoffre e compagni, per azioni duecento;

Ventiquattresimo. Giovanni Battista de Martino, fu Carmine, domiciliato vico delle Campane, n. 33, per azioni cento;

Venticinquesimo. Cavaliere Giuseppe Testa fu Vincenzo, domiciliato Palazzo Maddaloni, per azioni cento;

Ventiseiesimo. Gennaro Bruno fu Matteo, domiciliato strada Lanzieri, n. 33, per sè e suoi fratelli, azioni cinque;

Ventisettesimo. Giuseppe Talamo, fu Raffaele, domiciliato Palazzo Calabritta, per azioni venticinque;

Ventottesimo. Achille Serra fu Francesco, domiciliato Ponte di Chiaja, n. 32, per azioni cento;

Ventinovesimo. Francesco Henry fu Francesco, domiciliato nell'opificio dirimpetto ai Granili per azioni duecento;

Trentesimo. Michele Castelli fu Vincenzo, domiciliato strada Portamedina, n. 34, per azioni cinque;

Trentunesimo. Oreste Fontana, fu Zeffirino, domiciliato detta strada e numero, per azioni cinque;

Trentaduesimo. Giustino Fiocco fu Giuseppe, domiciliato strada Chiatamone, n. 7, per azioni cinquanta;

Trentatreesimo. Nicola Targiani fu Bernardo, domiciliato strada Monte di Dio, num. 18, per azioni cinque;

Trentaquattresimo. Nicola Serra conte di Montesantangelo fu Pasquale, domiciliato in detta strada, n. 18, per azioni cento;

Trentacinquesimo. Cavaliere Maurizio Barracco fu Luigi, domiciliato in detta strada n. 75, per sè e pel marchese Cesare Pallavicino, azioni seicento;

Trentaseiesimo. Eleuterio Fernandez fu Ignazio, domiciliato vico lungo Teatro Nuovo, n. 65, per le ditte Fiorentino e Figli e Galotti di Messina, e per la ditta Pirajno di Palermo, numero dugento settantatre azioni.

Tutte le parti costituite sono proprietari e cogniti a noi Notaio e Testimoni;

Le medesime han dichiarato che la Società Anonima avente per titolo *Società Nazionale d'industrie meccaniche* in Napoli, costituita con istrumento del nove maggio mille ottocento sessantatre (Registrato nell'uffizio ai 9 maggio 1863, mod. 1, vol. 6, fol. 42, L. 4 83. Il reggente Giovanni Nunziante) per mano di me medesimo notaio, è rimasta *ipso jure* disciolta, anzi nello stato di non aver mai avuta giuridica esistenza, per essersi verificato il caso preveduto dall'art. 47 dell'istrumento istesso;

Che essendosi preinteso volere il signor Jacopo Bozza rinunciare all'affitto dell'opificio di Pietrarsa che gli era stato conceduto dal Governo con la Convenzione del dieci gennaio mille ottocento sessantatre, e che egli aveva ceduto alla detta disciolta Società, i principali azionisti della medesima unitamente ad altri nuovi si avvisarono costituire una Società novella, la quale sotto la stessa denominazione, e per lo stesso scopo di quella formata col menzionato istrumento del nove maggio mille ottocento sessantatre, potesse ottenere direttamente dal Governo la concessione dell'affitto dell'opificio di Pietrarsa, nel caso che il signor Bozza vi avesse effettivamente rinunziato, ed all'uopo diedero ai signori duca di Cardinale Luciano Serra, cavaliere Maurizio Barracco, cavaliere Gregorio Macry e cavaliere Giuseppe Carabelli l'incarico di aprire col Governo le opportune trattative per tale affitto;

Che avendo essi signori Serra, Barracco, Macry e Carabelli, dopo la rinunzia del Bozza, ottenuto lo affitto di Pietrarsa giusta la convenzione del nove ottobre corrente anno, sottoscritta da essi e dai signori Prefetto di Napoli e Direttore del Demanio e Tasse, delegati questi ultimi dal Ministero delle Finanze, le dette parti han soggiunto voler costituire, come col presente atto costituiscono, una Società Anonima fra essi e tutti coloro che diverranno proprietari delle azioni di cui in seguito sarà parola, e di voler perciò registrare in questo atto pubblico i patti e le condizioni che debbono regolare la detta Società, e stabilire i suoi statuti che restano formolati come segue:

CAPITOLO I.

Denominazione - Scopo - Durata e sede della Società.

Art. 1. È costituita fra i sottoscritti e tutti coloro che diverranno proprietari delle azioni, di cui sarà parola in seguito, una Società Anonima sotto il titolo di *Società Nazionale d'industrie meccaniche in Napoli.*

Art. 2. Scopo di tale Società è l'esercizio industriale dell'opificio meccanico metallurgico di Pietrarsa, e dell'altro, sito dirimpetto ai Granili, attualmente sotto la ditta Macry Henry e compagni.

Entra quindi nella sfera dello svolgimento dell'azione industriale della Società qualunque impresa:

1. Di esecuzione di lavori in ferro fuso, ferro forgiato, in altri metalli o in legno, come ponti, acquedotti, materiali fissi e mobili di strade ferrate, macchine d'ogni specie, ruote, assi, materiali da guerra ed ogni altra opera di simil genere;

2. Di contratti di forniture, con l'obbligo della manutenzione di locomotive, wagons e qualunque altra specie di materiali, macchine ed utensili inservienti alle strade ferrate;

3. Finalmente in generale, la costruzione di tutto ciò che in ferro o in legno può essere, o con la fusione, o col lavoro d'arte invertito ed adattato a qualunque meccanismo relativo, sia alla industria agricola, sia a qualunque genere di edifici o di macchinari.

Art. 3. La Società potrà anche stabilire degli opifizi succursali, sia nel Regno, sia nell'estero, cedere o conferire questi opifici succursali ad altre società, fondersi o prendere parte come azionista in altri stabilimenti, che abbiano lo stesso scopo, ed esistenti, sia nel Regno, sia nell'estero, ma tutto ciò sempre previa deliberazione dell'Assemblea generale da prendersi come in seguito sarà detto.

Art. 4. La Società avrà la durata di anni venti dal giorno sedici luglio mille ottocento sessantatre a tenore del contratto di affitto di Pietrarsa, stipulato nel nove ottobre corrente anno, di cui in seguito si farà parola. Potrà però esser disciolta anche prima dell'indicato termine, se uno dei suoi annuali bilanci dimostrerà che il suo capitale sociale sia diminuito di oltre la metà.

In questo caso, come anche in quello dello scioglimento della Società pel decorrimento del termine dei venti anni, il modo della liquidazione sarà stabilito dall'Assemblea generale come in seguito sarà spiegato.

Art. 5. La sede della Società sarà in Napoli.

CAPITOLO II.

Capitale sociale - Azioni - Versamento.

Art. 6. Il capitale sociale è fissato a cinque milioni di lire, diviso in cinque serie di duemila azioni l'una, ciascuna azione del valore di lire cinquecento. Di tali azioni saranno attualmente emesse solo tre serie, lasciandosi al Consiglio di amministrazione il determinare l'epoca della emissione delle altre due serie.

Art. 7. I versamenti delle azioni si debbono eseguire presso il duca di Cardinale signor Luciano Serra, che ha gratuitamente accettato questo incarico, per un quinto nell'atto della sottoscrizione; per altri due quinti dopo quindici giorni da che si sarà pubblicata nel Giornale di Napoli la superiore approvazione data ai presenti statuti; e i rimanenti due quinti saranno versati, dietro richiesta del Consiglio di amministrazione, ad un quinto per volta, con l'intervallo non minore di tre mesi, e previo avviso di giorni trenta da inserirsi nel Giornale di Napoli, nel quale avviso sarà designata la persona presso cui dovranno fare i pagamenti.

Art. 8. Al momento della sottoscrizione e del versamento del primo quinto dell'azione, sarà rilasciata all'azionista una cedola nella quale verrà notata la somma pagata.

Tali cedole saranno estratte da registro a matrice, portanti un numero d'ordine progressivo, e non saranno valide se non verranno munite delle firme del signor duca di Cardinale, che riceve i versamenti, e da quella dell'Amministratore delegato.

Queste cedole, tutte nominative, sono trasferibili mediante gira, con darsi però comunicazione alla Società onde prenderne nota nei registri.

Al versamento degli altri due quinti si rilasceranno agli azionisti, previa restituzione delle cedole, dei certificati provvisorii, quietanzati del pagamento dei primi tre quinti. Questi certificati provvisorii avranno le stesse firme delle cedole, e verranno segnati col bollo della Società; saranno nominativi, o al latore, a volontà dell'azionista.

Art. 9. Giunte le scadenze dei versamenti, giusta il prescritto con l'articolo 7, decorrerà *ipso jure*, in favore della Società l'interesse al sei per cento sopra le rate delle azioni che si trovassero in ritardo di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione dovrà inoltre, in questo caso, dopo le scadenze come sopra fissate, invitare al pagamento gli azionisti morosi con avviso da pubblicarsi nel Giornale di Napoli, che sarà reiterato tre volte da quindici in quindici giorni. Elassi altri dieci giorni dall'ultima pubblicazione, e non eseguito il pagamento, il Consiglio disporrà che le azioni in mora si vendano nella Borsa di Napoli per mezzo di un agente di cambio, rimanendo depositato nella Cassa sociale il prezzo che se ne ricaverà, per liberarsi, senza corrisponsione d'interessi, a chi, mercè la cedola o certificato che dovrà restituire alla Società, giustificherà il dritto ad esigerlo.

Art. 10. Quando si eseguirà il versamento dell'ultimo quinto, i certificati provvisori saranno cambiati in certificati definitivi, i quali saranno muniti delle firme dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione, e segnati col bollo della Società. Anche questi certificati possono essere, o nominativi o al latore, a volontà dell'azionista, rimanendo sempre in facoltà degli azionisti il poter convertire i loro certificati al latore in certificati nominativi e viceversa.

Art. 11. I certificati al latore o nominativi, sieno provvisorii, sieno definitivi, sono sempre trasferibili: i primi mercè la semplice consegnazione, ed i secondi mediante girata fatta dal cedente a favore del cessionario, il quale però non sarà riconosciuto dalla Società, se la cessione non sarà comunicata alla medesima, onde ne sia presa nota nei registri sociali.

Art. 12. Le azioni sono indivisibili ed insequestrabili, e la Società non riconosce che un sol proprietario per ciascuna di esse.

Art. 13. Ogni azione dà dritto ad una proporzionata parte dell'attivo della Società e dei suoi utili.

Art. 14. I diritti e le obbligazioni, inerenti all'azione, sieguono il titolo che la rappresenta in qualunque mano essa faccia passaggio.

Il possesso d'un'azione importa di pieno diritto accettazione plenaria degli atti costitutivi della Società.

Art. 15. Gli eredi ed i creditori dell'azionista non possono rappresentare nella Società diritti proprii ed individuali, ma semplicemente in collettivo, quel diritto che è rappresentato dall'azione, con le leggi imposte dagli statuti della Società.

Essi non possono, ove sieno più, individualmente esercitare i dritti derivanti dall'azione, ma debbono prescegliere un solo mandatario che li rappresenti ed agisca in loro nome.

Non possono per qualunque causa, niuna esclusa ed eccettuata, imporre sequestri, o provocare apposizioni di suggelli sopra i valori o beni della Società, nè in alcun modo pretendere ingerenza nell'amministrazione, dovendo per l'esercizio dei loro diritti, riportarsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale, che faranno stato per essi come per tutti gli altri azionisti.

Art. 16. Gli azionisti non sono obbligati che sino alla concorrenza dell'ammontare delle azioni che rappresentano nella Società.

Art. 17. La ditta Macry Henry e compagni rappresentata dal cav. Gregorio Macry debitamente a ciò autorizzato con istrumento di questa data per mano di noi Notaio che al presente si alliga, cede, vende ed aliena in favore della Società, in proprietà ed usufrutto, l'attuale suo stabilimento, sito dirimpetto ai Granili in Napoli, riportato nel Catasto fondiario della sezione Mercato, sotto l'art. 994 *bis*, in testa di Macry Gregorio, compreso il suolo, le fabbriche, macchinari ed ogni altra sua accessione e dipendenza, intendendosi trasferito nella Società l'intero stabilimento e tutto ciò che vi è annesso, senza riserva o esclusione alcuna, ad eccezione delle materie prime e delle opere compiute o in corso di costruzione, di cui in seguito si terrà parola.

Art. 18. L'affitto dell'opificio di Pietrarsa dal Governo conceduto ai signori duca di Cardinale Luciano Serra, cav. Maurizio Barracco, cav. Gregorio Macry e cav. Giuseppe Carabelli, con la scrittura del nove ottobre del corrente anno, sottoscritta da essi e dal Prefetto della provincia di Napoli, all'uopo delegato dal Ministro delle Finanze, deve ritenersi con tutti i suoi patti e clausole e condizioni, nulla escluso ed eccettuato, come direttamente conceduto alla Società, nel cui interesse hanno agito i nominati concessionari, rimanendo la menzionata scrittura di fitto alligata al presente istrumento come sua parte integrale. In conseguenza di ciò l'uso del detto stabilimento di Pietrarsa per gli anni della locazione, e tutti i dritti e gli oneri che risultano dalla detta scrittura di fitto del nove ottobre, restano di esclusivo beneficio e peso della presente Società, nella quale s'intende tutto trasfuso, rimanendo essa surrogata ai signori Serra, Barracco, Macry e Carabelli, senza che si possa intendere riservata cosa alcuna a beneficio o a peso di costoro nei loro nomi particolari.

Art. 19. Per prezzo dello stabilimento dei signori Macry Henry e compagni, non che pel compenso dello accorsamento e credito d'una numerosa clientela che attualmente gode, la Società pagherà alla ditta Macry Henry e compagni la somma di lire novecentomila nel modo seguente, cioè:

Lire cinquecento quaranta mila in numero mille ottocento azioni liberate dal pagamento dei primi tre quinti;

Lire cento ottanta mila in pronti contanti;

E finalmente lire cento ottanta mila, anche in contanti, nel giro di cinque anni a volontà della Società, è con l'interesse scalare del cinque per cento l'anno.

I pagamenti di cui sopra è parola, si faranno fra giorni venti dal dì in cui la Società s'intenderà legalmente costituita ai sensi di ciò che trovasi stabilito con l'articolo 46 previa consegna a farsi alla Società degli stabilimenti suddetti, mercè inventario a compilarsi con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'amministrazione o di altro Consigliere da lui delegato.

Dal giorno di detta consegna decorrerà il termine degli anni cinque, sopra fissato, pel pagamento dell'ultima rata di prezzo.

Art. 20. In quanto alle materie prime, ed ai lavori già compiuti, o in corso di lavorazione per le vendite eventuali, si stabilisce che restano in beneficio della Società, e sarà il loro valore, a prezzo di stima da farsi nell'inventario, pagato ai signori Macry Henry e compagni, fra quattro mesi dal dì della consegna e senza interesse. Se ne eccettuano però quei lavori che si troveranno in corso di costruzione per conto di committenti, i quali saranno completati a cura della Società ed a debito dei signori Macry Henry e compagni.

Del sopra indicato prezzo di lire novecentomila, lire centomila sono per le parti immobiliari dello stabilimento ceduto, lire seicento mila per macchinario, attrezzi, utensili ed altri oggetti mobili dello stesso stabilimento, e lire duecentomila per premio del credito ed accorsamento in cui si trova il detto opificio.

CAPITOLO III.

Ordinamento della Società.

Art. 21. Nella Società vi saranno un Consiglio di amministrazione, un Amministratore delegato, un Direttore tecnico, un Comitato di vigilanza e l'Assemblea generale.

Art. 22. Il Consiglio di amministrazione sarà composto di sette azionisti da nominarsi dall'Assemblea generale. Esso sceglierà nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, affidando ad un impiegato della Società le funzioni di Segretario.

I Consiglieri durano in funzione cinque anni, e sono sempre rieleggibili.

Per questo primo quinquennio la scadenza delle funzioni è determinata dalla sorte, estraendosene un solo alla fine del primo triennio, e tre per anno negli altri due anni, per i quinquenni successivi è determinata dall'anzianità.

Si eccettua però l'Amministratore delegato, di cui in seguito è parola, pel quale resta stabilito che le sue funzioni non scadano se non nella fine di ciascun quinquennio, salva sempre la capacità d'essere rieletto.

Art. 23. Il Consiglio d'amministrazione, per questo primo quinquennio, rimane composto come segue:

Luciano Serra duca di Cardinale, *Presidente*;
Cesare march. Pallavicino;
Cav. Maurizio Barracco;
Cav. Gregorio Macry;
Sig. Giuseppe Carabelli;

E da altri due che, per eccezione dell'articolo precedente, saranno nominati dallo stesso Consiglio, al più tardi fra due mesi dalla sua prima riunione.

Art. 24. Il Consiglio compendia in sè e rappresenta la gerenza generale dell'Amministrazione della Società. Esso però deve scegliere, a maggioranza di voti, uno dei suoi componenti che prende il nome di Amministratore delegato, e al quale restano conferiti i seguenti poteri:

Di portare la firma della Società, e rappresentarla nei giudizi e nei contratti;

Di concorrere con gli altri componenti del Consiglio, a regolare e sorvegliare l'andamento dell'esercizio dell'industria sociale;

Di conchiudere e firmare, senza bisogno d'altra autorizzazione, contratti di qualunque genere, o obbligazioni in carte commerciali fino al valore di lire trenta mila, purchè si riferiscano ad oggetti enunciati nell'articolo secondo, e non riflettano alienazioni, degl'immobili sociali, o *alienazioni reali*, dico obbligazioni reali sui medesimi;

Di formare unitamente ai Direttori tecnici, la pianta organica del personale addetto, alle diverse officine tecniche dei due stabilimenti, per sottoporla all'approvazione del Consiglio;

Di firmare unitamente al Presidente del Consiglio, i certificati provvisorii e definitivi delle azioni, da consegnarsi agli azionisti, giusta gli articoli ottavo e decimo;

Di nominare, secondo il quadro organico, che dovrà preventivamente formare e sottoporre all'approvazione del Consiglio, gl'impiegati e gli altri agenti tutti dell'Amministrazione, non che di sospenderli, e proporre, ove lo creda, alla decisione del Consiglio la loro esonerazione. Si eccettuano gl'Ingegneri che potessero occorrere alla Società, la cui nomina rimane riservata al Consiglio di amministrazione:

Di esigere qualunque pagamento dovuto alla Società, e quietanzare anche per Banco, ad eccezione del pagamento dell'importo delle azioni, pel quale si è provveduto con l'articolo ottavo;

Di curare le esazioni delle somme che, per qualunque causa, fossero dovute alla Società, promuovendo all'uopo tutte le pratiche amministrative o procedure giudiziarie che stimerà opportune per la cautela dei crediti, dovendo però avere l'autorizzazione del Consiglio per poter istituire giudizi;

Di trarre mandati sul Cassiere che sarà nominato dal Consiglio, fino alla somma di lire trenta mila, senza bisogno di altra firma;

Di firmare il bilancio annuale, che sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione;

Egli però non potrà conchiudere contratti eccedenti il valore di lire trenta mila, senza la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione, nè potrà trarre mandati sul Cassiere, per somma maggiore di lire trenta mila, senza la firma di un altro dei componenti del Consiglio; come neanche potrà divenire a transazioni o amichevoli arbitramenti, senza l'approvazione del Consiglio;

L'Amministratore delegato dovrà versare in mano del Cassiere qualunque pagamento gli venisse fatto per conto sociale;

In ogni fine di mese l'Amministratore delegato farà al Consiglio una relazione sull'esito e l'introito, non che su tutte le operazioni che abbiano avuto luogo nel corso del mese. In ogni fine di anno poi sottoporrà al Consiglio il rendiconto della sua gestione;

Egli, oltre alla dividenda di cui è parola nell'articolo quarantaquattro, avrà un annuale indennità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione nella sua prima tornata.

Art. 25. Non si potrà essere Amministratore delegato se non si posseggono cento azioni tutte versate, e da rimanere inalienabili, per garantia della Società, fino all'approvazione del rendiconto della sua gestione.

Art. 26. Attesa la sperimentata perizia del sig. cavaliere Gregorio Macry in questo genere d'industria, rimane egli nominato Amministratore delegato per questo primo quinquennio, salvo i casi di rimozione per ragioni gravi, e salvo anche il diritto di poter essere rieletto dopo detto termine.

Art. 27. Al Consiglio di amministrazione, oltre i poteri che esercita, e gli atti che compie per mezzo dell'Amministratore delegato giusta il detto innanzi, restano specialmente riservate le seguenti attribuzioni:

Di vigilare sulla condotta dell'Amministratore delegato e provocare dall'Assemblea generale la rimozione di lui e del Direttore tecnico per ragioni gravi;

Di stabilire, sulla proposta dell'Amministratore delegato, il quadro organico degl'impiegati ed altri agenti della Società, fissando i loro rispettivi onorarii;

Di nominare gl'Ingegneri che stimasse necessarii alla Società, con l'intesa del Direttore tecnico;

Di fissare le epoche dei versamenti degli altri due quinti delle azioni delle prime tre serie, e decretare la emissione e i modi del versamento delle altre due serie, ai sensi degli articoli sesto e settimo;

Di disporre la vendita delle azioni in mora di pagamento, ai sensi dell'articolo nono;

Di autorizzare l'Amministratore delegato a tutti i contratti che eccedono il valore di lire trenta mila, alla istituzione dei giudizi, a qualunque transazione o arbitramento potesse occorrere nell'interesse della Società, e di nominare arbitri o amichevoli compositori;

Di nominare il Cassiere della Società, fissando la sua cauzione, e formando un regolamento che determini le norme della sua gestione;

Di esaminare il bilancio che presenta l'Amministratore delegato, farvi tutte le osservazioni che crede, e presentarlo alla deliberazione dell'Assemblea generale;

Di fissare ogni anno, dietro l'esame del bilancio, la somma a prelevarsi dagli utili per fondo di riserva;

Di stabilire con un regolamento le attribuzioni degl'Ingegneri che potranno occorrere alla Società, e le norme della loro dipendenza verso il Direttore tecnico;

In fine di provvedere a tutto ciò che non si trovasse compreso nelle disposizioni precedenti, o tassativamente riservato alla decisione dell'Assemblea generale.

Art. 28. Il Consiglio terrà ordinariamente le sue riunioni ogni quindici giorni; potrà però essere straordinariamente convocato dal Presidente ogniqualvolta il bisogno lo richiedesse, con avviso in cui sia indicato l'oggetto della chiamata.

Art. 29. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti, ed in caso di parità, il voto del Presidente conterà per due. Le sue deliberazioni debbono essere, tornata per tornata, trascritte in un registro e munite della firma degl'intervenienti.

Nessuna deliberazione del Consiglio sarà valida, se non vi prenda parte almeno la metà, più uno dei suoi componenti.

Il registro che contiene le deliberazioni del Consiglio, sarà cifrato da uno dei Giudici del Tribunale di Commercio, e non sarà valida alcuna copia che se ne estragga, se non sia fornita della firma del Presidente.

Art. 30. I componenti del Consiglio, eccetto quanto si è disposto per l'Amministratore delegato, debbono possedere venticinque azioni, tutte versate, e da rimanere inalienabili per tutto l'esercizio della loro carica.

Art. 31. I componenti il Consiglio di amministrazione, compreso l'Amministratore delegato, non contraggono per la loro gestione nessuna obbligazione solidale e personale, rimanendo soltanto esposti alle conseguenze degli eventi della Società fino alla concorrenza delle loro azioni, come ogni altro azionista.

Art. 32. Il Direttore tecnico sarà nominato dall'Assemblea generale, e resterà in carica per dieci anni, salvo i casi di rimozione per ragioni gravi; deve rappresentare almeno cento azioni, tutte versate, e da rimanere inalienabili per tutto il tempo che resta in carica. Esso, oltre all'eventuale emolumento, comune coll'Amministratore delegato di cui si parla nell'articolo quarantatre, avrà un annuale onorario di lire dodici mila. Le sue attribuzioni saranno determinate da un regolamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 33. Per derogazione dell'articolo precedente il Direttore tecnico pel primo decennio sarà il sig. Francesco Henry.

Art. 34. Il Comitato di vigilanza si compone di tre azionisti; scelti annualmente dall'Assemblea, col gratuito incarico di vigilare l'andamento della Società e suoi stabilimenti, e con la facoltà d'intervenire, ognora che lo vogliano, alle riunioni del Consiglio, ma senza voto, e di convocare l'Assemblea generale in adunanza straordinaria, per provvedere sopra abusi o irregolarità che avessero scoverte nell'andamento degli affari sociali.

Art. 35. L'Assemblea generale si compone di tutti i titolari o portatori di venti azioni almeno.

Essa, regolarmente costituita, rappresenta la pienezza dei poteri della Società.

Sceglie nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e due Segretari, compilando un regolamento per ciò che riguarda modo o forme delle discussioni e deliberazioni, per tutto quello che non è preveduto nei presenti statuti.

Art. 36. L'Assemblea generale avrà le sue riunioni ordinarie e straordinarie.

Essa dovrà convocarsi ordinariamente nella prima domenica di settembre di ciascun anno.

Potrà poi essere convocata straordinariamente, in qualunque caso in cui si debba decidere di qualche affare d'importanza, e la convocazione potrà essere fatta dietro dimanda diretta al Presidente dell'Assemblea, o dal Consiglio di amministrazione, o da un numero di azionisti rappresentanti il decimo del capitale sociale, o dal Comitato di vigilanza.

Art. 37. Le convocazioni dell'Assemblea generale saranno fatte, la prima volta dal Consiglio d'amministrazione, ed in seguito dal Presidente della stessa Assemblea, mercè avviso inserito nel Giornale di Napoli, con l'anticipazione di giorni quindici almeno, e con indicarsi il giorno, l'ora e l'oggetto della riunione.

Art. 38. L'Assemblea si reputerà legalmente costituita, allorchè il numero dei soci intervenuti rappresenti la metà, più una delle azioni emesse dalla Società, e le deliberazioni che potrà prendere saranno obbligatorie anche pei soci assenti.

Laddove nella prima riunione non si trovasse presente il numero precisato con questo articolo, alla seconda riunione l'Assemblea delibererà legalmente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 39. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, ed ogni venti azioni che si posseggono danno diritto ad un voto; ben inteso che ciascuno dei soci non potrà dare più di dieci voti, qualunque possa essere il numero delle azioni che rappresenti.

Quello dei soci possessori dei titoli nominativi, che non potesse intervenire personalmente, potrà dare il mandato ad un altro socio anche per via di lettera.

Art. 40. All'Assemblea generale appartiene il diritto di deliberare sopra tutto ciò che riguarda l'interesse della Società; sono però di sua esclusiva attribuzione i seguenti oggetti:

Il nominare i componenti del Consiglio di amministrazione e il Direttore tecnico;

Deliberare sopra le colpe che si potessero apporre all'Amministratore delegato, agli altri componenti il Consiglio d'amministrazione e al Direttore tecnico, per rimuoverli anche nel corso della loro gestione;

Decretare le norme della liquidazione della Società nei casi di suo scioglimento, o nel termine della sua durata;

Decretare l'aumento del capitale sociale, ove si creda opportuno, e le altre operazioni di cui è parola nell'articolo terzo;

Autorizzare i contratti che potessero portare ad alienazioni degli immobili sociali, o alla loro sottoposizione a vincoli ipotecari;

Nominare i Revisori dei conti del Consiglio d'amministrazione, e decidere sul loro rapporto;

Scegliere annualmente i tre azionisti che compongono il Comitato di vigilanza;

Discutere ed esaminare il bilancio annuale e provvedere sul medesimo;

Deliberare che si dia allo stabilimento ceduto alla Società dalla ditta Macry Henry e compagni quella denominazione che crederà conveniente agli interessi sociali;

Autorizzare il Consiglio d'amministrazione ad emettere obbligazioni fino alla concorrenza della metà del capitale sociale;

L'Assemblea generale potrà inoltre modificare i presenti statuti, salvo però sempre la legittima superiore approvazione;

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sopra questi oggetti e qualsivoglia altro, anche non indicato, saranno obbligatorie per tutti i soci, e dovranno essere eseguite senza potersi dar luogo a reclami di sorta alcuna.

Art. 41. Le deliberazioni dell'Assemblea generale debbono essere constatate da processi verbali, e trascritte in un registro speciale; che sia firmato da un Giudice del Tribunale di Commercio, e saranno sottoscritte dal banco della Presidenza, da costituirsi a norma del regolamento interno dell'Assemblea.

CAPITOLO IV.

Bilancio, interessi sul valore delle azioni, utili, ripartizioni.

Art. 42. A tutto giugno di ciascun anno, a cominciare dal mille ottocento sessanta quattro, l'Amministratore delegato formerà il bilancio che, messo ad esame dal Consiglio d'amministrazione, sarà presentato all'Assemblea generale *nella sua prima riunione di settembre*, accompagnato da ampia relazione indicante le operazioni che ebbero luogo nel corso dell'anno, e da note esplicative dell'attivo e del passivo della Società.

Art. 43. Gli utili netti della Società saranno ripartiti nel seguente modo, cioè:

Sarà prima prelevata, per fondo di riserva, una somma a determinarsi in ogni anno dal Consiglio di amministrazione, e del residuo;

Il settanta per cento sarà attribuito agli azionisti per ripartirsi a rate eguali per ciascuna azione;

Gli altri trenta per cento saranno divisi fra i componenti il Consiglio, l'Amministratore delegato e il Direttore tecnico *nel modo a fissarsi dal Consiglio di amministrazione.*

Art. 44. L'utile netto non si può intendere se non quello che rimane dopo di essersi dedotto, non solo tutte le spese, ma ancora l'interesse da pagarsi agli azionisti, alla ragione del sei per cento sulle somme versate.

Art. 45. La Società contemplata con questi statuti, non potrà intendersi legalmente e definitivamente costituita, se non quando siano verificate le seguenti condizioni, cioè:

Che siano sottoscritte almeno cinque mila azioni;

Che siano approvati i presenti statuti;

Che sia approvata dal Parlamento la scrittura del nove ottobre mille ottocento sessantatre, con cui il Governo ha dato in fitto ai signori Serra, Barracco, Macry e Carabelli nell'interesse della presente Società, l'opificio di Pietrarsa;

Fatto, letto e pubblicato il presente atto nella Comune e Provincia di Napoli oggi suddetto giorno, mese ed anno e precisamente nel domicilio del signor Macry sito come sopra, uno agl'inserti, a chiara ed intelligibile voce alle parti, e testimonii signori:

Alessandro Telesio di Valerio, proprietario domiciliato largo S. Ferdinando, n. 48;

Beniamino Carrascon fu Salvatore, proprietario domiciliato a S. Lucia al Monte, n. 27;

I quali firmano con le parti e noi Notaio;

Firmati: Il duca di Cardinale Luciano Serra per azioni trecento settantatre per sè ed altri - Cavaliere Gregorio Macry, tanto in nome proprio che pei componenti la ditta Macry Henry e compagni per azioni milleottocento - Commendatore Clemente Fonseca per azioni quaranta - Vincenzo Pignatelli principe di Strongoli per azioni cinquanta - Commendatore Antonio Spinelli per azioni cinquanta - Commendatore Giacomo de Martino per azioni ottanta - Ferdinando Pertica per azioni duecento - Domenico de Angelis per azioni cento - Luigi di Pompeo fu Pasquale per azioni venticinque - Eduardo di Pompeo per azioni venticinque - Duca di Cabalaspra Teodosio Milazzi, dieci azioni - Gaetano Labanla per azioni cinquanta - Cav. Giuseppe Carabelli per azioni venticinque - Gaetano Piccaluga per azioni venticinque - Gio. Battista Badero per azioni venti - Errico Laneri per azioni cinquanta - Conte Ferdinando Lucchesi Palli per azioni cento - Federico e Ludovico Giannini per azioni venticinque - Ludovico Mohl per sè e per la ditta Balckon Vanghan per azioni cento - Demetrio Strigari per azioni cinque - Franc. Paolo de Peppo per azioni venticinque - Sacerdote Vincenzo De Rosa per suo padre Tommaso per azioni cinquantacinque - Meuricoffre e compagni per azioni duecento - Gio. Battista de Martino per azioni cento - Cav. Giuseppe Testa per azioni cento - Gennaro Bruno per sè e suoi fratelli, azioni cinque - Giuseppe Talamo per azioni venticinque - Achille Serra per azioni cento - Francesco Henry per azioni duecento - Michele Castelli per cinque azioni - Oreste Fontana per cinque azioni - Giustino Fiacca per azioni cinquanta - Nicola Targiani per azioni cinque - Nicola Serra conte di Montesantangelo per azioni cento - Cavaliere Maurizio Barracco, per sè e pel marchese Cesare Pallavicini, azioni seicento - Eleuterio Fernandez per le ditte Fiorentini e figli e Galotti di Messina, e per la ditta Pirajno di Palermo azioni duecento settantatre.

Alessandro Telesio, teste - *Beniamino Carrascon*, teste.

Notar Ercole de Rossi, di Napoli.

Registrato 1.o ufficio, 14 novembre 1863, *n.* 3513, *modulo* 1.o, *vol.* 8, *fol.* 41. *Pagato L.* 4 83, *al ric. Menotti.*

N. 280 *del Repertorio*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Oggi tredici novembre mille ottocento sessantatre in Napoli,

Innanzi a noi Ercole De Rossi Regio Notaio residente in Napoli, figlio del fu Francesco, con lo studio vico d'Afflitto a Toledo, n. 9, ed ai sottonotandi signori testimoni godenti li requisiti della legge si sono personalmente costituiti:

I signori

Conte di Balsorano Ernesto Lefevre, del fu Carlo, proprietario, domiciliato Riviera di Chiaja, n. 253;

Marchese Gioachino Saluzzo, fu Carlo, tutore ed amministratore di sua figlia Lucia Saluzzo, domiciliato Riviera di Chiaja, n. 61;

Cavaliere Gregorio Macry, di Saverio, proprietario, negoziante, domiciliato strada Monte di Dio, num. 75;

Consigliere Pasquale Amato, del fu Domenico, domiciliato strada Toledo, n. 429;

Commendatore Nicola Ronco di Raffaele, proprietario, domiciliato Ponte di Gesù e Maria, senza numero;

Gennaro De Riso, del fu Antonio, proprietario, domiciliato vico Carminello a Toledo, n. 53;

Carlo Furiosi, del fu Nicola, proprietario, domiciliato strada Toledo, n. 423;

E Francesco Henry, del fu Francesco, ingegnere meccanico, domiciliato di rimpetto al locale dei Granili.

A noi è testimoni cogniti:

Le costituite parti hanno dichiarato che con istrumento del nove maggio mille ottocento sessantatre per noi stipulato (1) avevano approvata la vendita come semplici commanditanti, che il costituito cav. Gregorio Macry, come principale interessato e rappresentante la Ditta Macry-Henry e Compagni, aveva fatto dello stabilimento meccanico ai Granili in favore della Società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli;

Che per diversi avvenimenti preveduti nella costituzione di quella Società, come condizioni della legale esistenza della medesima, la Società suddetta non giunse ad avere vita giuridica, ma rimase disciolta, e quindi restarono *ipso jure* annullate le contrattazioni che con la medesima avevano rapporto;

Che dopo di ciò si è riunita fra i principali azionisti di quella ed altri nuovi una novella Società sotto lo stesso titolo di *Società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli*, la quale andrà a formare in pubblico istrumento i suoi statuti in pari data, ed ha già per mezzo di alcuni suoi principali azionisti avuto in affitto dal Governo l'opificio di Pietrarsa;

Che stante ciò la Ditta Macry-Henry e Compagni crede opportuno farsi a questa nuova Società la cessione dello stabilimento meccanico sito ai Granili, che si era precedentemente fatta all'altra Società, e che rimase annullata per la dissoluzione di essa.

Perciò i costituiti signori conte di Balsorano, marchese Saluzzo, consigliere Amato, commendatore Ronco, Furiosi De Riso ed Henry, e, per recare in atto la cessione suddetta, autorizzano l'altro costituito cavaliere Gregorio Macry, principale interessato e rappresentante la Ditta Macry-Henry e Compagni, della quale essi sono gli altri azionisti in commandita a cedere, vendere ed alienare lo stabilimento meccanico sito ai Granili, riportate nel catasto provvisorio, sezione Mercato, articolo 994 *bis*, in testa di Macry Gregorio, alla Società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli, che i signori duca di Cardinale Luciano Serra, cavaliere Maurizio Barracco, cavaliere Gregorio Macry e cavaliere Giuseppe Carabelli si sono obbligati di costituire allorchè conchiusero col Governo l'affitto di Pietrarsa, giusta la convenzione del nove ottobre corrente.

Tale autorizzazione di vendita e cessione si dà al detto cavaliere Gregorio Macry con la clausola di formolare la detta vendita per ciò che riflette cosa e prezzo nei seguenti termini:

« La Ditta Macry-Henry e Compagni, rappresentata dal sig. cav. Gregorio Macry a ciò espressamente autorizzato, cede, vende ed aliena, a favore della Società in proprietà ed usufrutto, l'attuale suo stabilimento sito dirimpetto ai Granili in Napoli, riportato nel catasto fondiario della sezione Mercato sotto l'art. 994 *bis*, in testa di Macry Gregorio, compresi il suolo, le fabbriche, macchinarii ed ogni altra sua accessione e dipendenza, intendendosi trasferito nella Società l'intero stabilimento, e tutto ciò che vi è annesso, senza riserva o esclusione alcuna, ad eccezione delle materie prime e delle opere compiute o in corso di costruzione di cui in seguito si farà parola.

« Per prezzo dello stabilimento dei signori Macry-Henry e Compagni, nonchè per compenso dello accorsamento e credito di una numerosa clientela che attualmente gode, la Società pagherà alla ditta Macry-Henry e Compagni la somma di lire novecentomila che saranno ripartite alle sessanta azioni di cui oggi si compone detta Società in commandita, nel modo seguente, cioè:

« Lire cinquecento quarantamila in numero mille ottocento azioni, liberate dal pagamento dei primi tre quinti;

« Lire centottantamila in pronti contanti;

« E finalmente lire centottantamila anche in contanti nel giro di cinque anni a volontà della Società, e con interesse scalare del cinque per cento l'anno.

« I pagamenti di cui sopra è parola si faranno tra giorni venti dal dì in cui la Società s'intenderà legalmente costituita, ai sensi di ciò che trovasi stabilito con l'art. 46, previa consegna a farsi alla Società dello stabilimento suddetto, mercè inventario a compilarsi con l'assistenza del Presidente del Consiglio di amministrazione o di altro Consigliere da lui delegato.

« Dal giorno di detta consegna decorrerà il termine degli anni cinque sopra fissato pel pagamento dell'ultima rata di prezzo. In quanto alle materie prime ed ai lavori già compiuti o in corso di lavorazione per le vendite eventuali, si stabilisce che restano in beneficio della Società, e sarà il loro valore a prezzo di stima da farsi nell'inventario pagato ai signori Macry-Henry e Compagni tra quattro mesi dal dì della consegna, in moneta effettiva, e senza interesse. Se ne eccettuano però quei lavori che si troveranno in corso di costruzione per conto di committenti i quali saranno completati a cura della Società ed a debito dei signori Macry-Henry e Compagni. »

Del sopraindicato prezzo di lire novecento mila, lire centomila sono per le parti immobiliari dello stabilimento ceduto, lire seicentomila per macchinario, attrezzi, utensili ed altri oggetti mobili dello stesso stabilimento, e lire duecentomila per premio del credito ed accorsamento in cui si trova il detto opificio.

Da ultimo tutte le costituite parti hanno dichiarato e convenuto che appena la suddetta Società anonima, avente per titolo Società *Anoni*, dico nazionale, d'industrie meccaniche in Napoli, potrà ritenersi legalmente costituita, s'intenderà *ipso jure* sciolta la Società in commandita portante la ditta Macry-Henry e Compagni, salvo a determinare *fra* essi ed il rappresentante quella Ditta signor cav. Gregorio Macry il modo della liquidazione, senza che tale liquidazione possa recare ostacolo alla detta Società anonima in quanto alla sua immissione in possesso del detto stabilimento.

Fatto, letto e pubblicato il presente atto nella comune e provincia di Napoli oggi suddetto giorno, mese ed anno, e precisamente nel nostro studio sito come sopra, a chiara ed intelligibile voce alle parti e testimoni signori:

Beniamino Carrascon, fu Salvatore, proprietario, domiciliato in S. Lucia al Monte, n. 27;

Ed Alessandro Telesio, di Valerio, proprietario, domiciliato largo S. Ferdinando, n. 48, i quali firmano con le parti e noi Notaio.

Firmati: Ernesto Lefevre — Conte di Balsorano — Marchese Giuseppe Saluzzo — Commend. Nicola Ronco — Cavaliere Gregorio Macry — Carlo Furiosi — Gennaro De Riso — Pasquale Amato — Francesco Henry — Beniamino Carrascon, testimonio — Alessandro Telesio, testimonio — Notaio Ercole De Rossi, di Napoli.

Reg.o 1.o uff. a 14 novembre 1863, mod. 1, volume 8, foglio 41, n. 3512, lire 4 83. — Minotti.
— È copia conforme al suo originale, e fattane la collazione concorda — Napoli 14 novembre 1863 — Notar Ercole De Rossi, di Napoli.

(1) Registrato a detto dì, n. 1161, mod. 1 o vol. 6, foglio 42, lire 11 43 — Minotti.

N. 281 *del Repertorio.*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Contratto di affitto

dello stabilimento di Pietrarsa in Napoli.

L'anno mille ottocento sessantatre, il giorno nove ottobre, nell'ufficio della Prefettura di Napoli,

Innanzi al sig. marchese Rodolfo d'Afflitto, Senatore del Regno, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, nella qualità di Prefetto della provincia di Napoli, particolarmente delegato a questo atto dal Ministero delle Finanze, assistito dal Segretario Capo della Prefettura medesima avvocato Carlo d'Addosio, ed alla presenza dei sottoscritti cogniti testimoni, aventi tutti i requisiti d'idoneità prescritti dalla legge, si sono costituiti;

Da una parte

Primo. Il signor cav. Vincenzo Cantamesse, Direttore del Demanio e delle Tasse nel compartimento di Napoli, con la qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato;

E dall'altra — I signori

Secondo. Cavaliere Gregorio Macry di Saverio;

Terzo. Luciano Serra duca di Cardinale del fu Agostino;

Quarto. Cavaliere Maurizio Barracco del fu barone Luigi;

Quinto. Cavaliere Giuseppe Carabelli del fu Ignazio, tutti proprietari domiciliati a Napoli e conosciuti dal sig. Prefetto, dal Segretario Capo e dai testimonii presenti.

Le costituite signore parti hanno asserito, dichiarato e convenuto quanto segue:

In virtù di convenzione sinallagmatica del dì 10 gennaio mille ottocento sessantatre, stipulata in Torino nell'ufficio del Ministero delle Finanze, il signor Jacopo Bozza otteneva dal sig. Ministro delle Finanze la concessione in fitto dello stabilimento meccanico di Pietrarsa, sito nelle vicinanze di Napoli, con varii patti e condizioni che in quella scrittura si leggono.

Dopo alquanti mesi, per sopravvenute circostanze delle quali non accade venir qui facendo parola, essendosi convinto il signor Bozza di non convenir più ai suoi interessi personali di continuare nell'osservanza della stipulata convenzione, si fece a rassegnare al prelodato signor Ministro delle Finanze le sue preghiere e le sue istanze di esserne sciolto, e di veder accettata la sua rinunzia al conchiuso affitto.

A che essendosi superiormente consentito fu sollecita la Direzione Generale del Demanio e delle Tasse a formolare un progetto di nuova concessione di affitto, indi alle trattative private che ebbero luogo non solo in Napoli fra il commendatore Giovanni Manna *Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio*, ed i signori cavaliere Gregorio Macry e Compagni, ma anche in Torino fra il Ministro delle Finanze commendatore Minghetti ed i signori Francesco Henry e Compagni.

Col quale progetto lo stabilimento meccanico di Pietrarsa sarebbesi conceduto in fitto per la durata di venti anni e con molti altri patti e condizioni al costituiti signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Barracco, cavaliere Giuseppe Carabelli e marchese Cesare Pallavicini (non potuto quest'ultimo intervenire al presente atto per causa d'assenza).

Ed il signor Ministro delle Finanze, al quale cotesto progetto, dato al venti di settembre milleottocento sessantatre, veniva sommesso dalla succennata Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, non pure lo approvava con Decreto del ventisette settembre prossimo scorso mese, ma si compiaceva trasmetterlo al signor Prefetto di Napoli con l'incarico, per particolare delegazione, d'ottenere dal signor Bozza l'istanza della rinunzia pura e semplice al contratto del dieci gennaio milleottocento sessantatre, ed a fare stipulare innanzi a sè il pubblico istrumento del nuovo affitto ai nuovi concessionari, con l'intervento del Direttore Demaniale. Il tutto come torna più chiaro ed indubitato dalle testuali parole della Nota ministeriale delle Finanze, e del Decreto di approvazione del progetto così concepito:

« 1. Torino 27 settembre 1863 — Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, divisione 2.a, sezione 1.a, n. 54302-10585 — Affitto di Pietrarsa.

« Il sottoscritto invia alla S. V. il Capitolato di un nuovo contratto di affitto dello stabilimento di Pietrarsa, inteso per via di trattativa privata fra le Finanze e la Casa Macry-Henry, in seguito alle istanze del signor Bozza per essere sciolto dal contratto 10 gennaio 1863.

« Le invia pure il Decreto con cui ella è delegata a fare stipulare innanzi a sè il pubblico istrumento di affitto con l'intervento del Direttore Demaniale. All'atto della stipulazione il signor Bozza dovrà presentare alla S. V. l'istanza di rinunzia pura e semplice del contratto. Il Ministro firmato — Minghetti.

« 2. Il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri;

« Considerando come il signor Jacopo Bozza ha fatto istanza di essere sciolto dal contratto dieci gennaio milleottocento sessantatre, stipulato presso il Ministero delle Finanze per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa;

« Visto il progetto di capitolato per un nuovo affitto presentato dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse il giorno venti settembre mille ottocento sessantatre dietro trattative private che ebbero luogo in Napoli fra il commendatore Giovanni Manna Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ed i signori cavaliere Gregorio Macry e Compagni, ed in Torino fra il Ministero delle Finanze ed il signor Francesco Henry e Oreste Fontana quali rappresentanti dei signori cavaliere Gregorio Macry e Compagni,

« Approva il progetto di capitolato sopraccennato, e delega il signor marchese Rodolfo d'Afflitto, Prefetto di Napoli, a far procedere avanti di sè alla stipulazione del formale contratto ed istrumento pubblico coll'intervento del Direttore del Demanio di Napoli in rappresentanza delle Finanze dello Stato, sotto l'espressa riserva della convalidaziane di detta convenzione per parte del Parlamento nazionale. — Dato a Torino a dì ventisette settembre milleottocento sessantatre — Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Finanze — Minghetti. »

Ora dovendosi, a mente delle trascritte disposizioni ministeriali, devenire all'adempimento di esse, e stipulare il pubblico istrumento del nuovo affitto, avendo il signor Prefetto della Provincia di Napoli ottenuto già dal surriferito Bozza la rinuncia all'antico contratto del dieci gennaio mille ottocento sessantatre, che sarà originalmente inserita in fine del presente atto, le su costituite signore parti nel riconoscere e confermare la narrativa sopratrascritta son venute di loro spontanea volontà a conchiudere, stipulare ed obbligarsi a quanto segue:

Primo. Il signor Cantamesse, Direttore compartimentale del Demanio e delle Tasse in Napoli, e nella qualità di rappresentante delle Finanze dello Stato, dà e concede in fitto ai signori cavaliere Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cavaliere Maurizio Barracco, cavalier Giuseppe Carabelli presenti, ed al signor marchese Cesare Pallavicini assente, lo stabilimento meccanico di Pietrarsa con tutti i fabbricati, la mobiglia, i meccanismi, gli attrezzi, gli utensili, ed in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Jacopo Bozza col contratto del dieci gennaio mille ottocento sessantatre, con tutti i patti e condizioni contenuti nel capitolato o progetto di convenzione del venti settembre mille ottocento sessantatre, formolato dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse in Torino, ed approvato dal Ministro delle Finanze con Decreto del ventisette dello stesso mese ed anno; nonchè con la giunta alla fine del patto terzo di detto capitolato, rassegnata il dì due del corrente ottobre per via telegrafica dalla Prefettura al Ministero, e da questo ritenuta e consentita col telegramma del giorno tre seguente, confermata con la Nota ministeriale dello stesso giorno, numeri 56973-11062.

Secondo. La concessione cennata si debbe intendere fatta con la espressa riserva e condizione che sia riconosciuta ed approvata dal Parlamento nazionale, ed esclusa ogni responsabilità del Governo, come più chiaramente sta spiegato nell'articolo addizionale del capitolato.

Terzo. Ed essi novelli concessionari cav. Gregorio Macry, Luciano Serra duca di Cardinale, cav. Maurizio Barracco, cav. Giuseppe Carabelli, accettando nell'interesse loro e del socio assente march. Cesare Pallavicini la concessione di fitto sopraccennato dello stabilimento di Pietrarsa, si obbligano tutti, e ciascuno solidalmente, al pieno adempimento di tutti i patti stabiliti nel capitolato o progetto di convenzione, dei quali per volontà delle parti qui si trascrive e riporta alla lettera la serie, affinchè servano di base fondamentale al presente contratto, e di vincolo reciproco nell'osservanza di esso.

Capitolato o progetto di convenzione per l'affitto dello stabilimento di Pietrarsa presentato al sig. Ministro delle Finanze dalla Direzione generale del Demanio, il giorno venti settembre mille ottocento sessantatre, ed approvato con Decreto del ventisette detto mese.

Art. 1. « Lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, e cioè i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, attrezzi, utensili, e in generale tutto quanto fu dato in affitto al signor Jacopo Bozza col contratto dieci gennaio mille ottocento sessantatre, si concede in affitto ai signori

« Cav. Gregorio Macry,
« Luciano Serra duca di Cardinale,
« March. Cesare Pallavicini,
« Cav. Maurizio Barracco,
« Cav. Giuseppe Carabelli,

i quali concessionari si obbligano tutti, e ciascuno solidalmente, al pieno adempimento della presente convenzione. »

Art. 2. « Al momento della consegna dell'opificio i concessionari nominati all'articolo precedente, dimostreranno con atto autentico di avere costituito per l'esercizio di Pietrarsa e d'un altro stabilimento meccanico una Società nazionale anonima col capitale di cinque milioni di lire (5,000,000), la quale assumerà definitivamente la presente convenzione, quando la medesima venga approvata dal Parlamento. »

Art. 3. « La locazione durerà venti anni, decorribili dal giorno sedici luglio mille ottocento sessantatre, in cui fu fatta la consegna provvisoria al signor Jacopo Bozza.

« La nuova Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità e qualunque impegno che avesse incontrato il sig. Bozza durante la gestione provvisoria da lui tenuta fino al giorno della consegna, di cui all'articolo settimo della presente convenzione, come se quella gestione fosse stata condotta da essa Impresa; la quale perciò tiene dispensato il Governo dal venire a qualsiasi resa e liquidazione di conti collo scaduto concessionario; lo tiene sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa che questi potesse elevare contro di lui, e si obbliga di regolare con esso signor Bozza ogni contabilità che si riferisca alla gestione provvisoria sopraccennata.

« Non occorrerà quindi per parte del Governo alcun nuovo inventario, ma gli inventari descrittivi ed estimativi della consegna provvisoria fatta al sig. Bozza serviranno a determinare gli obblighi della Impresa verso il Governo per il ricevimento, la manutenzione e la riconsegna di tutto quanto essa riceve in affitto, giusta gli articoli settimo ed ottavo, ed il Governo cede all'Impresa le ragioni che a lui potessero competere verso il sig. Bozza per mancanze o deterioramenti verificatisi nello stabilimento durante la gestione provvisoria. »

Art. 4. « In corrispettivo della gestione l'Impresa pagherà l'annuo canone di

« Lire quarantacinquemila (45,000) pel primo quinquennio,

« Lire cinquantamila (50,000) pel secondo quinquennio,

« Lire sessantamila (60,000) pel terzo quinquennio,

« Lire settantamila (70,000) pel quarto quinquennio. »

Art. 5. « Qualora durante la locazione si rendesse possibile di utilizzare per la industria la chiesa che sorge nello stabilimento o l'area dalla medesima occupata, si patturirà un supplemento di canone corrispondente all'aumento di valore che ne derivasse allo stabilimento.

« L'aumento di valore si constaterà da arbitri che verranno eletti, e pronunzieranno colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo nono. »

Art. 6. « Il canone sarà versato alla Tesoreria di Napoli in buona moneta d'oro e d'argento al corso legale e in rate trimestrali anticipate nel primo giorno del trimestre.

« La prima rata trimestrale versata dal sig. Bozza si avrà come pagata dalla nuova Impresa, la quale assume sopra di sè di regolare questa come altra partita di contabilità collo scaduto concessionario.

« Qualunque azione o ragione che avesse l'Impresa verso il Governo, dipendentemente da questa convenzione, non potrà farla valere, se non quando giustifichi di essere in corrente col pagamento del canone.

« In caso di ritardo nel pagamento protratto oltre ad un mese dalle scadenze delle rate trimestrali, decorrerà a favore del Governo l'interesse del sei per cento sulle somme dovute, dall'epoca della re-

golare scadenza, e ciò senza bisogno di preventivo avviso e costituzione in mora. »

Art. 7. « La riconsegna dello stabilimento al Governo e la consegna alla nuova Impresa si farà con un solo atto in concorso d'un Commissario che verrà delegato dal Governo, dei signori concessionari e del signor Bozza o dei loro rappresentanti.

« Il processo verbale si redigerà in triplice originale pel sig. Bozza, pella nuova Impresa e pel Governo, e vi si uniranno le procure in forma legale dei delegati alla consegna.

« Ai due esemplari che debbono servire pel Governo e pella nuova Impresa si uniranno altresì la pianta e gl'inventari descrittivi ed estimativi che vennero fatti in occasione della consegna al signor Bozza, ed a cui si apporranno le firme di tutti gli intervenienti alla nuova consegna. »

Art. 8. « L'Impresa dovrà mantenere l'opificio per tutta la durata dell'affitto in lodevoli condizioni e atto al normale esercizio. Essa dovrà inoltre riconsegnare alla scadenza del contratto tutto quanto le sarà consegnato, giusta l'articolo precedente, e tutto ciò che venisse aggiunto o surrogato agli stabili e ai mobili dell'opificio, giusta gli articoli decimo, dodicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, nelle condizioni e sul valore risultante dagl'inventari descrittivi ed estimativi di consegna. »

Art. 9. « Si obbliga inoltre l'Impresa a consegnare al Governo alla scadenza della locazione le quantità e qualità di ghisa, carbone ed altri materiali necessari al pieno esercizio dello stabilimento per almeno quattro mesi, secondo la media proporzionale del consumo verificatosi negli ultimi tre anni dell'amministrazione che allora andrà a cessare.

« Il Governo acquisterà quei materiali al prezzo che verrà determinato da due arbitri nominati l'uno dal Governo l'altro dall'Impresa. Ove il giudizio dei due arbitri non fosse concorde, essi ne eleggeranno un terzo che pronunzierà da solo; e qualora non si accordassero neppure in questa scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal Tribunale di commercio, circondario di Napoli, ad istanza della parte più diligente.

« Il giudizio dei due arbitri o del terzo, come sopra eletti, sarà inappellabile e definitivo. »

Art. 10. « I lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli stabili e tutte le relative spese saranno a carico dell'Impresa.

« Si fa eccezione unicamente pei casi di rovina o distruzioni cagionate da terremoto, da guerra od altri casi di forza irresistibile (art. 1601 LL. CC.) riconosciuti consimili a quelli testè accennati a giudizio discrezionale inappellabile del Governo.

« I casi d'incendio restano a carico dell'Impresa, la quale si obbliga di fare assicurare tutto ciò che riceve in affitto colla presente convenzione, e di giustificare entro un mese dal giorno dell'approvazione del Parlamento la seguita assicurazione, ed alle rispettive scadenze il pagamento de'premii, con facoltà al Governo di provvedervi a spese dell'Impresa in caso d'inadempimento. »

Art. 11. « Il Governo farà eseguire ogni anno a cura degli uffici tecnici, colla scorta degli inventari di consegna, un'ispezione, in concorso di un rappresentante dell'Impresa, onde riconoscere lo stato di lodevole manutenzione e conservazione degli stabili, e verificare se l'Impresa vi abbia eseguito i lavori che stanno a suo carico, giusta l'articolo precedente.

« Se risultasse il bisogno di tali lavori non per anco fatti, il Governo prescriverà un termine alla Impresa, trascorso il quale senza che essa li abbia eseguiti, si faranno eseguire a tutto suo rischio e carico dal Governo, in conformità delle perizie che fossero state formate d'accordo fra le parti, e in difetto di queste o in caso di dissenso dai periti giudiziali.

« Il Governo si rimborserà delle spese occorse per tali lavori, sulla cauzione di cui all'articolo trentunesimo. »

Art. 12. « Ogniqualvolta l'Impresa volesse fare delle sostanziali modificazioni o delle aggiunte ai fabbricati di proprietà governativa, entro lo spazio attualmente occupato dallo stabilimento, giusta la pianta, di cui all'articolo settimo, come pure ogni qualvolta volesse erigere nuovi fabbricati sull'area di proprietà governativa, dovrà previamente chiederne il consenso al Governo, presentando il progetto dei lavori che intende eseguire.

« Qualora il Governo acconsenta, l'Impresa potrà intraprendere i lavori, attenendosi però nell'esecuzione dei medesimi a quanto gli uffici tecnici prescriveranno, previe le necessarie verificazioni da farsi entro quindici giorni dalla presentazione del progetto.

« Le nuove costruzioni di cui sopra saranno di proprietà del Governo, e quindi resteranno applicabili ad esse tutti i patti stipulati colla presente convenzione per gli stabili compresi nell'affitto.

« La somma da pagarsi all'Impresa per le succennate costruzioni alla scadenza del contratto verrà fissata dai periti che si eleggeranno e pronunzieranno colle norme pattuite coll'articolo quattordici. »

Art. 13. « Gli stabili che l'Impresa acquistasse od erigesse fuori dello spazio dello stabilimento delimitato nella pianta, di cui all'articolo settimo, in servizio od in aggiunta allo stabilimento medesimo, saranno acquistati dal Governo a prezzo di stima alla scadenza del contratto, quando vengano riconosciuti utili all'opificio dagli uffici tecnici che verranno a tal uopo delegati. »

Art. 14. « Le stime di cui nel precedente articolo o nell'ultima parte dell'articolo dodicesimo, saranno fatte inappellabilmente da due arbitri o da un terzo da eleggersi colle norme dell'articolo nono, e avranno per base l'utilità delle nuove costruzioni e degli stabili aggiunti in rapporto allo stabilimento, oppure la spesa effettiva del loro costo, secondo che l'una o l'altra risulti minore. »

Art. 15. « Ogniqualvolta che per taluni dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo decimo, o per intelligenze che avessero luogo durante la locazione, si facessero a spese del Governo delle nuove costruzioni, o degli aumenti, o delle sostanziali modificazioni agli stabili concessi in affitto, se ne farà constare nell'inventario descrittivo di cui all'articolo settimo, e rimarranno ad esse applicabili tutti i patti stipulati nella presente convenzione per la consegna, per la manutenzione, per le riparazioni e per la riconsegna di cui agli articoli ottavo, decimo, dodicesimo, sedicesimo. »

Art. 16. « Alla scadenza del contratto gli stabili di proprietà governativa dovranno dall'Impresa riconsegnarsi ai Commissari che verranno dal Governo delegati per le necessarie verificazioni e pel ricevimento in condizioni non deteriori a quelle risultanti dagl'inventari descrittivi di cui agli articoli settimo e quindicesimo.

« Se si riscontrassero dei deterioramenti il loro importo si constaterà da periti che verranno eletti e pronunzieranno colle norme pattuite all'articolo nono, e formerà credito del Governo verso l'Impresa. »

Art. 17. « Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e riparazione e rinnovazione della mobilia, delle macchine, degli strumenti, utensili, e in generale di tutto l'attrezzamento attaccato agli edifici, o separato, senza eccezione di parti o di oggetti saranno a carico dell'Impresa.

« Conseguentemente ogniqualvolta, malgrado la più accurata manutenzione corrente, le dette macchine od altri oggetti, per naturale inevitabile deperimento o per qualsiasi titolo, non si prestino più convenientemente all'uso cui sono destinati, l'Impresa dovrà rinnovarli.

« Si tiene fermo anche per la mobilia e per lo attrezzamento ciò che fu pattuito nella seconda e terza parte dell'articolo decimo. »

Art. 18. « Qualora per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo diciassettesimo o per intelligenze prese durante la locazione, si facessero degli aumenti e delle sostanziali modificazioni nella mobilia, nelle macchine, o in generale nell'attrezzamento dell'opificio a spese del Governo, se ne farà constare negl'inventari estimativi, di cui all'articolo settimo, per gli effetti della manutenzione e rinnovazione, e della riconsegna, e dei conguagli di cui agli articoli ottavo, diciassettesimo, diciannovesimo. »

Art. 19. « Alla scadenza della locazione si farà un nuovo inventario estimativo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili che l'Impresa deve riconsegnare giusta l'articolo ottavo.

« Dal confronto di quest'inventario con quello di cui agli articoli settimo e diciottesimo, si rileverà se il valore complessivo della mobilia, delle macchine, degli strumenti, degli utensili, e in generale dell'attrezzamento dell'opificio sia diminuito od accresciuto.

« Nel primo caso l'Impresa dovrà ricompensare al Governo la differenza. Nel secondo la eccedenza di valore sarà tutta compensata all'Impresa, qualora sia maggiore del cinque per cento sul valore primitivo.

« Se la eccedenza fosse in una proporzione minore, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso. »

Art. 20. « Il Governo si riserva la facoltà di acquistare a prezzo di stima le macchine che l'Impresa avesse introdotto nello stabilimento in aggiunta a quelle ricevute in affitto.

« La stima di tali macchine sarà fatta colle norme stabilite nella seconda parte dell'articolo quattordicesimo. »

Art. 21. « Il Governo si riserva la facoltà di ritirare anche prima della scadenza dell'affitto le macchine di uso esclusivo dell'artiglieria che tuttora si trovassero nello stabilimento, quando sieno ultimati i lavori al di cui compimento esse abbisognano. »

Art. 22. « All'atto della consegna l'Impresa dichiarerà quali tra gl'Impiegati addetti allo stabilimento voglia conservare al proprio servizio, corrispondendo lo stipendio in misura non minore dell'attuale.

« L'Impresa è libera per altro di licenziare in ogni tempo gli Impiegati suddetti, nel quale caso il Governo corrisponderà ai medesimi ed alle loro famiglie la pensione di dritto che loro sarebbe spettata all'epoca della seguita consegna dello stabilimento, non computato quindi il servizio prestato all'Impresa. »

Art. 23. « L'Impresa sarà libera di licenziare quelli fra gli operai di Pietrarsa già assunti dallo scaduto concessionario che non credesse di mantenere al proprio servizio.

« Però all'atto del licenziamento l'Impresa corrisponderà a ciascun individuo licenziato per infermità o vecchiaia un semestre della paga ed assegno di cui fosse provvisto a quell'epoca. »

Art. 24. « L'Impresa subentrerà al Governo in tutti gli oneri ed impegni che il medesimo aveva assunti fino al giorno della consegna fatta al sig. Bozza per provviste di materie prime, istrumenti, macchine ed altro in servizio dello stabilimento, rimanendo però fermo quanto fu convenuto con la seconda parte degli articoli terzo e sesto. »

Art. 25. « Tutti i lavori di cui giusta l'articolo ventitreesimo, ed il secondo periodo dell'articolo ventiquattresimo della convenzione dieci gennaio mille ottocento sessantatre venne commesso il proseguimento e l'ultimazione al signor Bozza, e si trovassero tuttora in corso all'atto della consegna alla nuova Impresa, dovranno dall'Impresa medesima proseguirsi ed ultimarsi alle condizioni intese fra il signor Bozza ed il Governo. »

Art. 26. « Il Governo si obbliga di dare all'Impresa delle commissioni di lavoro in servizio del Ministero della Guerra pel montare complessivo di lire cinquecentomila (500,000), comprese le commissioni già date di adempimento di questo patto pel montare di lire dugentosettantasettemila seicentodieci.

« Rimangono ferme anche per le commissioni di cui nel presente articolo le condizioni intese col signor Bozza. »

Art. 27. « In caso di guerra e di straordinari bisogni, il di cui apprezzamento è riservato esclusivamente ed inappellabilmente al discrezionale giudizio del Governo, l'Impresa dietro avviso ricevutone dal medesimo, sarà obbligata a sospendere qualunque altro lavoro non governativo, ed a fabbricare quei materiali da guerra ed ordegni meccanici che le saranno ordinati, e che la natura dello stabilimento comporta.

« I prezzi saranno fissati d'accordo e colle norme dell'articolo nono, ma qualsiasi controversia sul prezzo non darà diritto all'Impresa di rifiutarsi a cominciare i lavori o di sospenderne l'esecuzione. »

Art. 28. « Sarà sempre in facoltà dell'Amministrazione pubblica di delegare Ufficiali e Capi officine di propria confidenza per dirigere, controllare ed invigilare l'eseguimento sia delle nuove commissioni, sia dei lavori in corso di cui si affidasse il compimento all'Impresa ai sensi degli articoli ventiseiesimo, ventisettesimo, ventottesimo. »

Art. 29. « In generale sarà sempre in facoltà del Governo di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti e singoli gli obblighi assunti dalla Impresa colla presente convenzione per mezzo degli agenti e nei modi e termini che stimerà opportuni.

« L'Impresa assume per sè e per tutti i proprii dipendenti l'obbligo di prestarsi, affinchè gli agenti del Governo non incontrino verun ostacolo nell'adempimento del loro mandato. »

Art. 30. « In ispecialità il Governo si riserva di éligere e vegliare in ogni tempo che tutte le commissioni governative, salvo diverse intelligenze da prendersi fra le parti, quando le credano di reciproco interesse, siene esaurite nello stabilimento di Pietrarsa e non altrove. »

Art. 31. « In garanzia di tutti gli obblighi assunti colla presente convenzione, l'Impresa dovrà, prima della consegna di cui all'articolo settimo, prestare al Governo una cauzione di lire quattrocentomila in titoli di rendita italiana. »

Art. 32. « Le spese che il Governo facesse a carico dell'Impresa pei titoli di cui agli articoli decimo ed undecimo, e per qualsivoglia altro, si rifonderanno sulla cauzione. E quando ciò avvenisse l'Impresa dovrà reintegrare la cauzione entro il termine che le verrà fissato dal Governo. »

Art. 33. « La cauzione di cui ai precedenti articoli verrà restituita al termine della locazione, previa la consegna di cui all'articolo ottavo, e la verificata insussistenza di qualsiasi debito dipendentemente dalla presente convenzione.

« Potrà essere restituita anche pendente la locazione una porzione della cauzione non maggiore della metà in rate non minori di lire ventimila, quante volte l'Impresa giustifichi, per mezzo di stima inappellabile dell'ufficio tecnico che verrà a tale uopo delegato, di aver aggiunto allo stabilimento nuovi immobili, liberi da ogni vincolo, che abbiano le condizioni volute dall'articolo tredicesimo per l'acquisto da farsene dal Governo e il cui valore sia superiore di un terzo alla porzione di cauzione da restituirsi. In tal caso le fabbriche ed i macchinismi di cui sopra verranno prima della restituzione vincolati ad ipoteca nelle forme di legge. »

Art. 34. « *a*) La mora al pagamento di un'annualità di canone;

« *b*) La erogazione della cauzione per uno dei titoli accennati nell'articolo trentaduesimo per un importo uguale ad un'annualità di canone, senza che la cauzione sia stata reintegrata nel termine fissato dal Governo;

« *c*) La mancanza od un deperimento di ciò che fu consegnato all'Impresa per un valore eguale ad un'annualità di canone, e non giustificata in maniera giudicata attendibile dal Governo;

« *d*) La rifiuta dell'Impresa alla puntuale osservanza dell'articolo ventisettesimo daranno luogo, se così parrà e piacerà al Governo, all'immediato scioglimento della presente convenzione, ed al riaffitto dello stabilimento a rischio e spesa dell'Impresa. E ciò senza pregiudizio di qualsiasi azione e ragione competente al Governo per qualunque siasi infrazione del presente contratto, e senza obbligo alcuno di atti giudiziari. »

Art. 35. « Si pattuisce espressamente che l'Impresa concessionaria non potrà mai sublocare nè in tutto nè in parte l'opificio ricevuto in affitto, nè in altro modo cedere ad altri in tutto od in parte il presente contratto, se non previo il consenso del Governo, salvo quanto fu pattuito all'articolo secondo. »

Art. 36. « Saranno a carico dell'Impresa le spese per la riduzione del presente atto in pubblico istrumento. »

Articolo addizionale.

« La consegna di cui all'articolo settimo della convenzione venti settembre mille ottocento sessantatre si fa in via provvisoria come quella precedentemente fatta al signor Jacopo Bozza in forza dell'articolo addizionale al contratto dieci gennaio mille ottocento sessantatre, e quindi sotto riserva di approvazione per parte del Parlamento, ed esclusa ogni responsabilità del Governo.

« Qualora il Parlamento non avesse presa una deliberazione sulla convenzione venti settembre entro il corrente anno sarà libero all'Impresa di ritirarsi e di sciogliersi dal contratto.

« In tal caso, ed anche qualora il Parlamento non approvasse la convenzione, fermo quanto si è convenuto nella seconda parte dell'articolo terzo della medesima, si pattuisce quanto segue:

« *Primo*. Le migliorie e le riparazioni fatte dal Governo dal giorno della consegna al signor Bozza fino all'ultimo dicembre mille ottocento sessantatre, e fino al giorno della deliberazione reiettiva del Parlamento, alle fabbriche ed all'attrezzamento dell'opificio, saranno compensate dal Governo all'Impresa, secondo la stima che ne sarà formata colle norme stabilite dall'articolo quattordicesimo del contratto venti settembre.

« *Secondo*. L'Impresa sarà in facoltà di rimanere nello stabilimento di Pietrarsa per un tempo non maggiore di sei mesi per compiervi tutti i lavori che vi avesse incominciati di commissione sia privata, sia governativa.

« *Terzo*. Alla scadenza del semestre di cui all'articolo secondo verranno restituite all'Impresa le rate trimestrali di canone pagate; si procederà alla riconsegna dello stabilimento giusta gli articoli ottavo, sedicesimo, diciannovesimo e verrà restituita la cauzione a norma dell'articolo trentatreesimo — Per il Direttore generale — L. De Margherita. »

Per la esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto le parti hanno eletto il loro domicilio legale in Napoli, cioè il signor Direttore del Demanio e delle Tasse nel palazzo del suo pubblico ufficio sito nel locale di S. Giacomo, ed i signori cavaliere Macry e Barracco nella strada Monte di Dio, n. 75, il signor Serra duca di Cardinale alla strada Ponte di Chiaja, n. 5, ed il signor cavaliere Carabelli strada Magnocavallo, n. 80.

Il presente atto è stato dal Segretario Capo, nella sala di udienza della Prefettura di Napoli, fatto, letto e pubblicato oggi soprindicato giorno, mese ed anno, a chiara ed intelligibile voce, innanzi al signor Prefetto della provincia, alle parti interessate ed ai testimoni presenti, dai quali tutti si è firmato e sottoscritto.

Firmati: - Rodolfo d'Afflitto - Cantamesse Vincenzo - Cavaliere Gregorio Macry - Duca di Cardinale Luciano Serra - Cavaliere Maurizio Barracco - Cavaliere Giuseppe Carabelli - Filippo Carra testimonio - Ottavio Banfi testimonio - Il Segretario Capo Carlo d'Addosio.

Allegato

A Sua Eccellenza il signor Ministro delle Finanze.

Eccellenza,

In seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa e al tentato assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre: Che tanto la Commissione del Senato quanto la Camera elettiva opinano, per quanto si dice, che le condizioni con le quali ho preso in fitto lo stabilimento di Pietrarsa sieno onerose pel Governo, mentre nella mia coscienza credo che il canone, la garantia data e gli altri patti da me assunti sono il massimo che si possa concedere per quello stabilimento - Considerando altresì ch'io non troverei nè ragionevole nè equo l'aumentare il canone stabilito, che in conseguenza l'approvazione parlamentaria riservata nel contratto non potrebbe essermi accordata, è quindi sarei costretto di restituire lo stabilimento in un'epoca non molto lontana - Per queste considerazioni sono venuto nella determinazione di rinunziare a favore del Governo al mio contratto del dieci gennaio andante anno, e prego quindi V.a E.a di voler disporre per la riconsegna dello stabilimento a termini del contratto, e della legge. Napoli 30 settembre 1863 — Di V.a E.a devotissimo servitore — Jacopo Bozza — Per uso amministrativo — Notar Ercole De Rossi di Napoli — *Visto* il Prefetto d'Afflitto — Per copia conforme: Il Segretario Capo Carlo d'Addosio — *Visto* il Prefetto d'Afflitto.

Copia — Fede del Catasto provvisorio — Sezione Mercato — Articolo 994 *bis* — Macry Gregorio — Strada Granili — Fonderia di ferro con macchine e molino a vapore composto di n. 35 officine nel pian terreno, e 19 officine superiori — 683 67 — Seicentottantatre e grana 67 — Gensonico — Esente da viz. Per mutaz. — Napoli 14 novembre 1863 — L'archivario Segretario — Ferdinando Falaguerra — *Visto* l'Ispettore Generale Direttore — Gaetano Forte.

È copia conforme al suo originale, e fattane la collazione concorda.

Napoli, 16 novembre 1863.

Not. Ercole De Rossi di Napoli.

Visto per la firma del Notaio sig. Ercole De Rossi di Napoli — Pel Prefetto — Reggio.

TIP. G. FAVALE E COMP

Inserzioni Governative e Legali

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso d'Asta.

Si deve procedere all'appalto per schede segrete pel servizio generale delle carceri giudiziarie nelle 6 provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano e Sondrio, ciascuna provincia separatamente e precisamente pel servizio di tutte le carceri esistenti in esse provincie sotto qualunque denominazione, comprese le camere di sicurezza presso le caserme dei reali carabinieri ed escluse soltanto le case penali di Bergamo e di Milano, e quelle altre case penali che si aprissero in seguito, come pure sono esclusi gli stabilimenti penali militari.

L'appalto sarà regolato dal capitolato 20 maggio 1863 ed annesso capitolato speciale, colle qui soggiunte modificazioni e dichiarazioni:

1. L'appalto avrà il suo principio normale col giorno 1 agosto 1864, e sarà duraturo a tutto dicembre 1868; tuttavia se il deliberatario, dopo approvato il contratto, sarà in misura di incominciare il servizio anche prima, si potrà anticipare di comune accordo il principio senza mutare il termine finale del contratto; in ogni caso la prima liquidazione si farà per le forniture compiute a tutto settembre 1864 ed in seguito decorreranno gli altri periodi trimestrali per le liquidazioni secondo il capitolato;

2. Il ministero senza assumere alcun impegno circa alle quantità di articoli di casermaggio o di vestiario pei detenuti o guardiani che i fornitori cessanti dovranno o potranno aver lasciato nel carcere, si assume di accreditare a questi in proprio confronto l'ammontare delle scorte di tali oggetti in quanto eccedono il loro debito di consegna, ed esonera dalla trattenuta di rimborso portata dal terzo capoverso dell'art. 107 del capitolato la nuova impresa subentrante la quale quindi riceverà tutte le dette scorte in consegna e manutenzione come proprietà erariale da darne conto in fine di contratto. Resta invece a carico della nuova impresa l'obbligo di rilevare direttamente dai fornitori cessanti le scorte di commestibili e gli altri oggetti di minuto corredo;

3. Il compenso di cent. 20 per razione di pane e di cent. 10 per razione di minestra, fissato all'art. 44 per le razioni supplementari, sarà pure corrisposto (senza ribasso) per quelle razioni che si ordinasse all'impresa di fornire a detenuti temporariamente deposti alla dipendenza della sicurezza pubblica in locali non dati in consegna all'impresa stessa e per cui questa non è chiamata a far altro servizio oltre la somministrazione di esse razioni, senza però derogare a quanto prescrive l'art. 97 per la gratuita somministrazione del vitto ed altro ivi notato ai detenuti nelle camere di sicurezza dei RR. carabinieri;

4. Per le somministrazioni contemplate dal capitolato speciale, dovranno gl'impresari rivolgere le loro commissioni direttamente o ai direttori delle case di pena di Milano, di Bergamo e di Pallanza, o all'ispettore gerente delle manifatture carcerarie in Torino; se le commissioni sono date dai rappresentanti dell'impresa per singole località, questi dovranno fare autenticare per la prima volta dal loro principale la loro firma e facoltà.

Si avvisa pertanto chiunque intenda di fare partito per le suaccennate forniture, che dovrà anche per mezzo postale, farlo arrivare al protocollo del ministero interni, fino alle ultime ore d'ufficio del giorno 18 giugno 1864, sovra carta da bollo, in scheda suggellata portante scritto all'esterno l'indicazione — *Scheda segreta per l'appalto delle carceri giudiziarie della, o delle provincie di* . . . ., coll'indirizzo alla direzione generale delle carceri.

Scorso il suddetto termine nessuna offerta sarà più accettata.

Alla scheda dovrà essere allegato un certificato comprovante l'eseguito versamento nelle Casse dei depositi e prestiti, od in altra cassa che funzioni per conto di queste della cauzione d'asta, nella misura descritta nella seguente tabella per ciascuna provincia, insieme al prezzo di diaria, su cui si apre l'incanto, ed alla cauzione da prestarsi dal deliberatario pel contratto definitivo.

			Cauzione d'asta	cauzione di contratto
Bergamo	cent.	65	L. 1,400	L. 7,000
Brescia	»	62	» 2,000	» 10,000
Como	»	65	» 1,800	» 9,000
Cremona	»	62	» 1,400	» 7,000
Milano	»	58 5	» 3,600	» 18,000
Sondrio	»	90	» 400	» 2,000

Le cauzioni devono essere versate o in contanti o in cartelle od obbligazioni del debito pubblico dello Stato al valore nominale. In una stessa scheda potrà farsi offerta per più d'una provincia, ma si terrà per non avvenuta quella offerta che fosse condizionata al cumulo di più di una provincia, od apportasse qualsiasi altra restrizione alle condizioni d'appalto.

Le offerte dovranno essere di ribassare tanti cinque millesimi di lira effettiva, senza altra più minuta frazione sull'importo espresso nella tabella suddetta, della diaria fissata per compenso cumulativo di tutto il servizio completo per ogni giornata di presenza di detenuto sano od infermo o di agente di custodia infermo.

Non si terranno a calcolo, nè le offerte di ribasso di un tanto per cento, nè le frazioni minori di cinque millesimi di lira, nè le offerte esprimenti un ribasso indefinito o relativo alle altre eventuali offerte.

Nel giorno 20 giugno le offerte saranno aperte alla presenza di testimonii dal direttore generale delle carceri o da chi lo rappresenti nella sua sala d'ufficio alle 10 antimerid., e l'appalto sarà deliberato a chi fra gli oblatori risulti il miglior offerente, purchè il suo ribasso non sia inferiore al limite minimo che sarà fissato in apposita scheda a termini dell'art. 78 del vigente regolamento generale di contabilità.

In caso di parità di offerte per la stessa provincia, si procederà a termini del seguente art. 79 del regolamento stesso.

Per quella provincia o per quelle provincie, per cui avrà luogo la delibera, questa è condizionata all'esperimento di ribasso del vigesimo, che avrà luogo entro breve termine mediante pubblico avviso.

I deliberatarii restano vincolati ad attenderne l'esito, e se ne trattiene il certificato di deposito che sarà invece restituito agli altri, quando si presentino a ritirarlo.

Non riescendo l'esperimento di ribasso del vigesimo, il deliberatario dovrà procedere al compimento della cauzione, ed alla stipulazione del contratto sotto le condizioni del capitolato e sotto riserva delle formalità di legge per la definitiva approvazione.

Torino, 3 giugno 1864.

Pel ministro
G. BOSCHI.

2860

STRADEFERRATE
della Lombardia e dell' Italia Centrale[1]

Introito settimanale dal giorno 3 a tutto il 9 Giugno 1864

Rete della Lombardia, chilometri num. 447

Passeggieri num. 52,125	L. 106,191 14	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 2,556 82	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3,791 90	
Trasporti celeri	» 17,495 10	
Merci, tonnellate 6,658	» 49,741 10	
Totale		L. 179,855 56

Rete dell'Italia Centrale, chilometri 269

Passeggieri num. 25,315	L. 53,593 65	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 4,659 69	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3 358 45	
Trasporti celeri	» 11,604 35	
Merci, tonnellate 3,510	» 33,971 53	
		L. 107,187 69
Totale delle due reti		L. 287,043 25

Settimana corrispondente del 1863

Rete della Lombardia chilom. 414	L. 161,677 42	
» dell'Italia Centrale » 234	» 95,194 08	
Totale delle due reti		L. 256,871 50
Aumento		L. 30,171 75

Introiti dal 1 gennaio 1864	Rete della Lombardia	3,815 282 29	6,065,115 46
	Rete dell'Italia Centrale	2,249 833 17	
Introito corrispondente del 1863	Rete Lombarda	3,502,505 04	5,663,309 53
	Rete dell'Italia Centrale	2,160 804 49	
		Aumento	L. 401,805 93

2892

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

2914 **VENDITA VOLONTARIA**

di terreno fabbricabile con casa entrostante, in Torino, borgo Dora, diviso in 12 lotti dal sig. cav. Barnaba Panizza con sua perizia del 28 maggio 1864, e di filatoio da seta e beni annessi, in San Benigno Canavese, diviso in 4 lotti dall'ingegnere Lanino con sua perizia di detta data.

Il notaio Taccone Leone alla residenza di Torino, via Orfane, n° 16, piano 2, delegato da questo tribunale del circondario con ordinanza 5 aprile ultimo scorso di devenire alla vendita per incanti ai migliori offerenti di detti stabili caduti nell'eredità del banchiere Alessandro Costantino Musy, e di cui nel bando venale del 3 corrente giugno, sotto i patti e condizioni attribuiti nelle ridette perizie e bando, fissò il giorno 7 luglio prossimo ed alle ore 10 del mattino, nel proprio studio sudeclinato, per fare offerte in aumento a cadun lotto assegnato come in dette perizie, ed al successivo deliberamento.

Il terreno fabbricabile ad incantarsi è stato diviso in 12 lotti, consiste in un terreno fabbricabile, con casa entrostante, situato in Torino, borgo Dora, in mappa coi num. 761, 763, 764, 765, 766 e 767, ed è coerenziato a levante dalla strada comunale del Fiando, a giorno dalla detta strada e dal signor Andrea Crida, a ponente dalla via al ponte Mosca, ed a notte dai terreni della città di Torino, cioè:

Lotto 1, segnato in planimetria colla lettera A.

Questo lotto è costituito dalla porzione di terreno circoscritto in planimetria coi num. 1, 2, 3, 4 e 1, di are 9, 80 comprese le aree destinate a via pubblica; detto lotto ha un tratto di muro sul lato a giorno, ed è al prezzo di L. 5700.

Lotto 2, segnato in planimetria colla lettera B.

Questo lotto è costituito dalla parte di terreno circoscritto in planimetria coi num. 3, 4, 5, 6 e 3, di are 10, 46 compresa la metà delle due vie confrontanti, ed è al prezzo di L. 4660.

Lotto 3, segnato in planimetria colla lettera C.

Questo lotto è costituito dalla parte di terreno circoscritta in planimetria coi num. 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 2, di are 20, 25, comprese le aree destinate a vie pubbliche. Havvi in detto lotto un fabbricato di due piani fuori terra con quattro membri caduno, una cantina, pozzo d'acqua viva, un caso da terra e grande baraccone per rimessa, ed è al prezzo di L. 15170.

Lotto 4, segnato in planimetria colla lettera D.

Questo lotto consta della parte di terreno circoscritta in planimetria coi num. 7, 8, 11, 12 e 7, di are 10, 46 comprese le parti di suolo destinato a vie pubbliche, ed è al prezzo di L. 3500.

Lotto 5, segnato in planimetria colla lettera E.

Costituisce questo lotto il terreno limitato in planimetria coi num. 8, 9, 10, 11 e 8, di are 9, 80, comprese le parti di terreno destinato a via pubblica, ed è del valore di L. 4635.

Lotto 6, segnato in planimetria colla lettera F.

Consta questo lotto del terreno circoscritto in planimetria coi num. 10, 11, 15, 17 e 10, e di quello circoscritto coi num. 14, 15, 17, 16 e 14, il tutto di are 13, 84, compreso il suolo delle vie pubbliche, ed è del valore di L. 6176.

Lotto 7, notato in planimetria colla lettera G.

Costituisce questo lotto il terreno circoscritto in planimetria coi num. 11, 12, 13, 14, 15 e 11, di are 7, 40, compreso il suolo delle vie pubbliche, ed è del valore di L. 2590.

Lotto 8, notato in planimetria colla lettera H.

Costituisce questo lotto il terreno compreso in planimetria infra i num. 7, 12, 13, 19, 18 e 7, di are 11, 45 compresa la metà delle vie progettate, ed è del valore di L. 3900.

Lotto 9, notato in planimetria colla lettera I.

Detto lotto comprende il terreno circoscritto in planimetria coi num. 18, 19, 20, 21 e 18, di are 8, 62, compresa la metà del suolo destinato a vie pubbliche, ed è del valore di L. 3460.

Lotto 10, notato in planimetria colla lettera L.

Questo lotto comprende il terreno circoscritto in planimetria coi num. 6, 7, 18, 21, 22 e 6, di are 16, cent. 65, compreso il suolo per le vie pubbliche, ed è del valore di L. 6550.

Lotto 11, segnato in planimetria colla lettera M.

Questo lotto comprende la parte di terreno circoscritto in planimetria coi num. 5, 6, 22, 23 e 5, di are 15, 25, compreso il suolo per le vie pubbliche, ed è del valore di L. 6000.

Lotto 12, distinto in planimetria colla lettera N.

Quest'ultimo lotto comprende il restante terreno circoscritto in planimetria coi num. 5, 23, 24, 25 e 5, di are 8, 09 compreso il suolo per le vie pubbliche, ed è del valore di L. 3360.

Il filatoio da seta e beni annessi posti in San Benigno consistono in 4 lotti divisi come segue.

Lotto 1. Questo lotto segnato con tinta neutra comprende tutta la porzione della proprietà tra l'abitato di San Benigno e la ferrovia in costruzione a cavalli e consta di un filatoio da seta, di una casa d'abitazione, di fabbricato, di giardino cinto da muro, con piante da frutta, e di una pezza prato di are 35, in mappa coi num. 923, 924, 925 e parte del 4487 1/4. Inoltre esso comprende i diritti di acqua, meccanismi, rotismi ed utensili servienti al detto filatoio, ed è dal valore di L. 37000.

Il lotto 2 segnato con tinta verde nella figura annessa alla perizia, consta di prato di are 38, n. di mappa 4487 1/4 e parte del 4699, con ragione d'acqua, in coerenza, fra altri, a levante e notte della ferrovia a cavalli e del comune, ed è del valore di L. 1350.

Il lotto 3 segnato con tinta gialla, consta di prato di are 60, n. di mappa 4487 1/4 e parte del n. 4699, con ragione d'acqua, in coerenza di detta ferrovia, del comune e di altri, ed è del valore di L. 2200.

Il lotto 4 ed ultimo segnato con tinta azzurra, comprende il rimanente prato al n. di mappa 4487 1/4, di are 68, con ragione d'acqua, in coerenza a levante il detto lotto 3, a meriggio il comune ed altri, ed è del valore di L. 2500.

Seguirà la riunione dei quattro lotti dei beni di San Benigno quando sarà esperimentato l'incanto dei lotti parziali, e non seguendo sulla riunione offerta, resteranno fermé le parziali offerte.

Le altre condizioni risultano dal succitato bando, di cui potranno avere visione gli aspiranti all'asta nelle ore di ufficio nello studio del notaio suddetto.

Torino, 8 giugno 1864.

Taccone not.

2722 **GRADUAZIONE.**

Sull'instanza del sig. Luigi Stura fu Luigi, residente in Torino, il sig. presidente del tribunale del circondario di Torino con decreto 27 maggio ultimo scorso dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 15500, prezzo del terreno fabbricabile situato in questa città nell'ingrandimento verso Vanchiglia, di are 28, cent. 38, in mappa con parte del num. 70 della sezione 40, stato subastato a richiesta del sig. teologo Giacomo Stura, residente in Torino, a pregiudicio di Filippo Cambiaggio fu Giuseppe, nato a San Quirico, già domiciliato a Torino, e quindi di domicilio, residenza e dimora ignoti, e deliberato con sentenza del prefato tribunale, in data 5 agosto 1859, a favore del signor instante Luigi Stura: commise per detto giudicio il sig. giudice Bonino, ed ingiunse i creditori a produrre e depositare le loro motivate domande di collocazione in un coi titoli fra giorni trenta alla segreteria del tribunale.

Torino, 1 giugno 1864.

Benedetti sost. Castagna.

2865 **SUBASTAZIONE.**

Con sentenza del tribunale del circondario di Torino, in data 29 aprile ultimo scorso, emanata sull'instanza del sig. Germano Giuseppe, residente in Volvera, venne autorizzata la subastazione di alcuni stabili posti nel comune di Valdellatorre, proprii di Tabone Francesco, residente sulle fini di Pianezza, fissando per l'incanto, da seguire nanti il prelodato tribunale, l'udienza delli 12 del p. v. mese di luglio.

I beni che vengono esposti sono quelli che risultano dal bando venale delli 2 corrente giugno, e la vendita ha luogo in base all'offerta dal sig. instante fatta nella somma di L. 1150 ed alle condizioni nel medesimo tenorizzate.

Torino, li 8 giugno 1864.

Rossi sost. Not.

2999 **CITAZIONE.**

Sull'instanza di Barone Lucia fu Vincenzo, di Torino, ammessa al gratuito patrocinio con atto 13 stante giugno, Barone Maurizio, di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne citato a comparire fra giorni 10 nanti il tribunale del circondario di Torino, in via sommaria, pel giudicio di rendiconto della gestione tenuta dalla Ferrero Angela dei beni caduti nell'eredità di Barone Vincenzo.

Torino, 15 giugno 1864.

Orsi sost. proc. del pov.

2960 **ACCETTAZIONE D'EREDITA'**

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario d'Aosta il 20 maggio ultimo, Martinod Pietro Giuseppe figlio di Alessio di St-Vincent, dichiarò di non voler accettare, salvochè col beneficio dell'inventario, l'eredità dismessa dal di lui zio, notaio Sulpizio Martinod, deceduto in St-Vincent il 19 maggio dello scorso anno 1863.

Torino, li 14 giugno 1864.

Damodè sost. Marchetti.

2937 **NEL FALLIMENTO**

di Gamna Giacinto, già merciaio in Torino, sotto li portici della fiera, n. 26, casa Medici di Marignano.

Si avvisano li creditori non ancora verificati di comparire personalmente, o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Vittorio Merletti, in una sala del tribunale di commercio di Torino, alli 30 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, con facoltà ai medesimi di fare il deposito dei loro titoli e della nota relativa in carta bollata a mani del sindaco definitivo sig. Salvador Falco, banchiere in Torino, via S. Maurizio, n. 2, oppure nella segreteria dello stesso tribunale.

Torino, li 13 giugno 1864.

Avv. Mazzarola sost. segr.

2905 **SUBASTAZIONE**

All'udienza che sarà tenuta da questo tribunale di circondario nel giorno 13 p. v. luglio, e sull'instanza della signora Ferdinanda Dettoma, vedova Tassistro, residente in questa città, si procederà alla vendita, per via di subastazione, in odio delli Carlo e Luigi fratelli Lovera, pure di questa città, degli stabili posti nel luogo di Casalborgone, consistenti in un corpo di casa con sito e bottega ad uso di osteria e caffè ivi e come trovasi descritto nel bando venale delli 7 corrente mese di giugno, al prezzo dall'instante offerto di L. 3750 e condizioni di cui nel bando stesso.

Torino, 10 giugno 1864.

Pasta sost. Debernardi p. c.

2867 **DIVISIONE D'EREDITA'**

Sull'instanza di Capello Maria ed Elisabetta, di Torino, ed altri li consorti, ammessi al gratuito patrocinio con sentenza del tribunale di questo circondario 30 decorso maggio, si accertò in L. 5173 34 il valore dell'eredità di Capello Bartolomeo, e si mandò separare sulli stabili per lire 517 80, cogl'interessi dal 23 febbraio 1862, sotto deduzione di annue L. 3 02 per caduna delle sorelle Capello Maria, Elisabetta e Rosa, e per L. 273 94 colli interessi come sopra, sotto deduzione di L. 1 51 annue pella Capello Lucia, nella causa di divisione promossa contro, fra altri, di Capello Teresa e Giuseppina, di domicilio, residenza e dimora ignoti.

Torino, 8 giugno 1864.

Orsi sost. proc. dei pov.

2004 **NOTIFICANZA DI SENTENZA**

Con atto dell'usciere presso il tribunale del circondario di Torino, Luigi Borgamasco, delli 13 corrente mese, venne, ad instanza dell'architetto Lucio Alemanno, notificata la sentenza contumaciale del tribunale predetto il 4 aprile ultimo al sig. Carlo Oggero, già residente a Fubine ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, colla quale sentenza venne l'Oggero condannato solidariamente al sig. Leandro Gandolfo al pagamento a favore dell'Alemanno di L. 24,269 20 ed interessi dalla giudiciale domanda, oltre alla retribuzione annua di L. 1200 da tale epoca fino alla liberazione delli stabili dall'Alemanno vincolati ad ipoteca, salva ogni maggiore ragione di questi.

Torino, li 15 giugno 1864.

Ferreri sost. Zanotti p. c.

2963 **INCANTO**

All'udienza che sarà dal tribunale del circondario di Torino tenuta alle ore 10 mattutine del 1 luglio entrante, sull'instanza di Durando Ignazio fu Antonio, domiciliato in Torino, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dei beni già del Francesco Regge, residente in Torino, ed ora posseduti dalli Durando Ignazio fu Giuseppe e Domenica Rocchietti di lui moglie, Maria Rocchietti e Bartolomeo coniugi Allemanno, Anna Rocchietti, nubile, domiciliati in Torino, e Rocchietti Margherita, moglie di Giuseppe Cumio, domiciliati a Vin, quai terzi possessori, situati tali beni in territorio di Pino torinese, consistenti in casa, composta di sala, cucina, stalla e forno al piano terreno, tre camere al piano primo e quattro al secondo, compreso un camerino, fienaggio e tettoia a tetto nudo verso notte, tramediante una travata di proprietà del sig. Gamba, il forno, il portone, il pozzo d'acqua viva ed aia sono comuni coi vicini, oltre a prati, campi, vigne e bosco, della superficie di are 226, 13 circa.

L'incanto si aprirà sul prezzo aumentato dal sig. Pietro Canaveri di L. 3500, ed avrà luogo ai patti e condizioni di cui in bando venale 12 corrente mese, autentico Perincioli sost. segr.

Torino, 14 giugno 1864.

Solavagione sost Margary.

2981 **COSTITUZIONE DI SOCIETA'**

Con regio decreto delli 24 gennaio 1864, veniva autorizzata la società anonima costituitasi in Torino in forza d'atto pubblico 30 settembre 1863, rogato Arnosio, sotto la denominazione di *Società Anonima dei molini di Torino*

Con atto passato alla segreteria del tribunale di commercio di Torino in data delli 9 giugno 1864, la medesima ha fatto fede di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dall'art. 35 del codice di commercio, ed a quelle prescritte dall'art. 3 dello stesso regio decreto.

2966 **REINCANTO**

con ribasso di prezzo.

Per vendita volontaria della villa detta il Faro, sui colli presso Rivalba, in prossimità della strada percorsa dall'omnibus tra Gassino e la Borgiona, composta di palazzina mobigliata, cappella, casa colonica, giardini cinti da muro, due pozzi d'acqua viva, con ettari 22, 80 (giornate 60) circa, tra campi,

prati, vigne e boschi cedui, la maggior parte di prossima maturità.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 15,000, alle ore 11 mattina del 5 prossimo luglio, nello studio del sottoscritto, via del Seminario, n. 6, dove si dà visione della planimetria e dei titoli relativi a detti stabili.

Torino, 14 giugno 1864.

Not Cerale.

2983 TRASCRIZIONE

All'ufficio delle ipoteche di Mondovì addì 9 maggio ultimo scorso, vol. 36, art. 184, è stato trascritto l'atto celebrato chi infra notaio in Torino, sotto li 9 marzo corrente anno, portante vendita, mediante il prezzo di L. 2000, dal signor Appiano Giovanni fu Giuseppe, di Bonvicino, al sig. Arbarello Lorenzo fu Giovanni, da Murazzano, residente in Torino, dello stabile seguente, in territorio di Murazzano, regione Borsalla, cioè: alteno, terra, prato, gerbido e ripa, con casa entrostante, formante il tutto una sola pezza intersecata dalla strada pubblica, fra le coerenze delli Manuello Filippo, eredi Cornero Giuseppe, Arbarello acquisitore, Rocca Filippo tramediante la ritana, Cerione Antonio, Durante Giacomo ed eredi Gio. Battista Calleri, del quantitativo di ettari 2, are 57, centiare 5.

Il detto stabile è pervenuto al detto sig. Appiano con altro instromento rogato dal sottoscritto, pure colla data 9 marzo suddetto, in seguito a permuta fatta col sig. Manuello Lorenzo fu Giuseppe, da Murazzano, il quale instromento è pure stato trascritto nel suddetto ufficio delle ipoteche il 9 p. p. maggio, vol. 36, art. 183.

Quanto sovra si deduce a pubblica notizia per ogni effetto che di ragione.

Torino, 14 giugno 1864.

Vespasiano Roggero notaio.

3002 BANDO

per vendita di effetti di vestiario e casermaggio, via della Cavallerizza, num. 4.

Il sottoscritto segretario della giudicatura di Po, delegato dal tribunale di circondario di Bergamo, con ordinanza 30 scorso maggio,

Notifica al pubblico

Che il giorno 27 corrente mese di giugno, ore 9 antimeridiane e successivamente in questa città di Torino, via della Cavallerizza, n. 4, nei locali della caserma centrale delle guardie di sicurezza pubblica, procederà per mezzo dei pubblici incanti alla vendita di varii effetti di vestiario e casermaggio, consistenti in *coperte, camicie di cotone, mutande, pantaloni, scarpe, tasche a pane, nose di tela e di cuoio, foderi di baionetta, boraccie, effetti di pulizia, gamellini, giberne nuove e vecchie, correggie per pantaloni, per boraccie e per carabine ecc.*, quali saranno deliberati al maggior offerente a danaro contante.

Torino, mandamento Po, 10 giugno 1864.

Giuseppe Banchi segretario.

2868 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

col beneficio dell'inventario.

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino, in data 27 maggio 1864, Stefano Ghibaudo, quale tutore dei minori Angelo, Agostino, Vittore, Carlo, Margherita moglie Fassio, Emilia ed Elvira Vittoria, fratelli e sorelle Destefanis, figli di primo letto del fu Giovanni Battista, ed Anna Maria Perracino, qual madre e tutrice della minore Giuseppa, figlia di secondo letto dello stesso Destefanis, ambi autorizzati dal consiglio di famiglia con deliberazione di cui in verbale del 17 febbraio 1864, ed ammessi al beneficio dei poveri con decreto 15 gennaio 1864, dichiararono di accettare non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità del predetto Giovanni Battista Destefanis, deceduto in Torino nel mese di dicembre 1863, previo testamento in data del 3 stesso mese, rogato al notaio Albasio.

Torino, 8 giugno 1864.

Pavarino proc. dei poveri.

3011 NOTIFICANZA

A senso e per gli effetti dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859 relativa all'esercizio della professione di procuratore, si notifica il decesso avvenuto il 12 maggio 1864 del causidico signor Giovanni Battista Francesco Raggio esercente nanti i tribunali e Corte di Genova.

Genova, 15 giugno 1864.

G. B. Olivari reggente l'uffizio del detto causidico Raggio.

2701 SUBASTA.

Instante Cantalupo Gioachino fu Carlo, dimorante in Alba, venne dal tribunale del circondario d'Alba, con sentenza in data 6 maggio corrente, autorizzata per via d'espropriazione forzata per subasta la vendita degli stabili posseduti sul territorio di Diano d'Alba, in pregiudicio del signor Bolmida Giuseppe fu Gioanni, domiciliato nello stesso luogo.

Il relativo incanto avrà luogo nanti lo stesso tribunale, all'udienza dal medesimo tenuta alle ore 9 antimeridiane del 12 prossimo mese di luglio.

Gli stabili subastandi, situati sul territorio di Diano d'Alba, consistono in casa, campo, prato, alteni, ripa e gerbido, e sono esposti in vendita in quattro distinti lotti, al prezzo e condizioni declinate nel relativo bando venale, che si trova depositato per copia nella segreteria dello stesso tribunale.

Alba, 30 maggio 1864.

Cantalupo sost. Priogl o p. c.

3012 NOTIFICANZA

La sentenza emanata dal tribunale del circondario di Torino sull'instanza di Antonio Vandagnotto dimorante in Torino, sotto la data del 30 marzo ultimo scorso, con cui fu dichiarata la contumacia delli Minetti Pietro, Maddalena e Catterina fu Giovanni, Minetti Luigi fu Antonio e l'un oue della loro causa con quella dei comparsi in persona delli signori causidici Thomitz, Guelpa ed Arcostanzo, fu a detto Minetti notificata dall'usciere Angeleri il due maggio ultimo scorso, nella forma di cui all'art. 61 del cod. di proc. civ., per essere ignoto il loro domicilio, residenza e dimora attuali.

Torino, 15 giugno 1864.

Stobbia sost. proc. dei poveri.

2700 SUBASTAZIONE

Con sentenza del tribunale del circondario d'Alba, in data 10 maggio corrente anno, venne sull'instanza del sig. Cocito Alessandro, dimorante a Montà, autorizzata l'espropriazione forzata per subasta, in pregiudicio di certi Valzania Secondo fu Giuseppe e Vincenzo padre e figlio, dimoranti a Montà.

L'incanto degli stabili posseduti dagli stessi Valzania nel territorio di Montà, venne, colla stessa sentenza, fissato all'udienza che sarà dallo stesso tribunale tenuta alle ore 9 antimeridiane del 26 luglio p. v. — Gli stabili subastandi consistono in campi, boschi, vigne e gerbidi, e si espongono in vendita in 4 lotti, al prezzo e condizioni specificate nell'apposito bando venale, depositato per copia nella segreteria dello stesso tribunale.

Alba, li 30 maggio 1864.

Cantalupo sost. Priogl o p. c.

2985 REINCANTO

Alle ore 9 ant'meridiane del giorno 8 luglio prossimo, avrà luogo, avanti questo tribunale, un nuovo incanto dei quattro lotti degli stabili caduti nell'eredità del fu avvocato Giacomo Racca, e rimasti invenduti per difetto di oblatori al primo incanto sul prezzo fissato nel relativo bando, che si è la sola metà del primo prezzo a cui erano esposti venali.

Alba, li 14 giugno 1864.

Treja proc.

Con scrittura privata delli 9 aprile 1864 i signori Luigi Ceresole, Battista Ceresole ed Ernesto Montù contrassero società in nome collettivo per il commercio delle sete, sotto la ditta Ceresole e Montù. La società ebbe principio il 1 giugno 1864 ed avrà termine il 31 maggio 1870. 3001

2925 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza di questo tribunale di circondario del giorno d'oggi, gli stabili stati subastati ad instanza di Cerruti Bartolomeo e Gio. Battista, fratelli, di Occhieppo Superiore, ed a pregiudicio di Chiorino geometra Giuseppe, di Sandigliano, previo loro incanto sul prezzo dai primi offerto, al 1 lotto di L. 260; al 2 di L. 2500; al 3 di L. 1250; al 4 di L. 440, al 5 di L. 4410, al 6 di L. 1060, al 7 di L. 455; all'8 di L. 265; al 9 di L. 50, al 10 di L. 165; all'11 di L. 50, ed al 12 di L. 55, vennero deliberati, cioè: a Zorio Gio. Battista di Piedicavallo, il lotto 1 per L. 2900; il lotto 2 per L. 5010; il 3 per L. 2510; il 6 per L. 1200; il 7 per L. 660; l'8 per L. 280; il 9 per L. 200; il 10 per L. 310; l'11 per L. 830, ed il 12 per L. 140; il 4 per L. 1050 a Banino Francesco di Vergnasco, e il 5 per L. 3010 al sig. causidico Pietro Regis;

Il termine utile per l'aumento del sesto o mezzo sesto quando questo venga autorizzato, scade con tutto il giorno 26 corrente mese,

Gli stabili deliberati sono situati sui territorii di Sandigliano e Verrone.

In territorio di Sandigliano

Lotto 1. Torazza inferiore: casa, corte ed orto, di are 29, 58, in mappa ai num. 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591.

Lotto 2. Torazza inferiore: prato di are 263, 9, in mappa ai num. 592, 707, 708, 728, 756.

Lotto 3. Buffa superiore o Ronco: Campo vineato e prato, di are 128, 21, in mappa ai num. 618 e dei 619, 620, 614 e 625.

Lotto 4. Buffa superiore: Campo vineato, di are 60, 11, in mappa a parte dei num. 621, 644.

Lotto 5. Campo vineato e prato, di are 161, 70, in mappa ai num. 517, 518, dei 519, 520 e 521.

Lotto 6. Vardese, o Ronchetti: campo vineato, di are 125, 94, in mappa a parte dei num. 458, 459.

Lotto 7. Orologio: campo vineato di are 58, 47, in mappa a parte dei num. 310, 388.

Lotto 8. Regione Gallo: campo vineato, di are 42, 39, con parte del n. di mappa 435.

Lotto 9. Torazza superiore: campo vineato, di are 15, 5, coi num. di mappa 532, 533, 534.

Lotto 10. Barazze: Bosco, ora pascolo, di are 120, 49, con parte del num. di mappa 415.

Lotto 11. Torazza superiore: casa e corte, con parte del num. di mappa 550, di are 2, 62.

In territorio di Verrone

Lotto 12. Regione Argenta: Bosco col num. mappale 12, di are 27, 37.

Biella, 11 giugno 1864.

Milanesi segr.

2996 OPERAZIONI PER DIVISIONE

Sull'instanza di Ceratto Giuseppe di Boves, e nella causa vertente fra esso e Lucia Borgarino vedova di Tommaso Dalmasso, Margarita Dalmasso moglie Cometto ed Agnese Dalmasso moglie Giraud, Dalmasso Giacomo e Bartolomeo fratelli, di Boves, Baudino Stefano, di domicilio, residenza e dimora ignoti, e Baudino Giovanni, Michele, Matteo, fratelli e sorelle minori rappresentati dal loro tutore Pietro Baudino di Torino il perito geometra Giobergia di Boves, fissò il giorno 23 del corrente giugno alle ore 7 di mattina nella corte della casa cadente in divisione sita in Boves, per dare principio alle sue operazioni di divisione.

Ciò si rende di pubblica ragione per quanto riflette il Baudino Stefano.

Cuneo, 13 giugno 1864.

C. Levesi proc.

2976 AUMENTO DI SESTO.

Gli stabili situati sul territorio di Chiavazza, oltre ad una piazza da speziale stabilita nei luoghi di Vigliano e Valdengo, stati subastati ad instanza delli Calliano Fiorenza e Comoli Francesco, giugali, residenti a Torino, nella loro qualità di tutori dei minori Massimo ed Amalia fratello e sorella fu speziale Giovanni Cappa, ed a pregiudicio di Panizza speziale Pietro, residente in questa città, previo loro incanto sul prezzo da quelli offerto al lotto 1 di L. 300, ed al 2 di L. 200, vennero con sentenza d'oggi di questo tribunale deliberati, cioè il lotto 1 per L. 300 agli stessi instanti la vendita per mancanza di offerte, ed il lotto 2 per L. 400 al sig. farmacista Cerruti Bartolomeo.

Il termine per l'aumento del sesto, o mezzo sesto, quando questo venga autorizzato, scade il giorno 29 corrente.

Stabili subastati e deliberati situati sul territorio di Chiavazza, oltre ad una piazza da speziale stabilita sui luoghi di Vigliano e Valdengo.

Lotto primo.

1. Pezza già vigna, ora giardino, e sito in territorio di Chiavazza, regione alle Frere, di are 2, 60, in mappa al n. 244, parte cinto da muro.

2. Casa situata in Chiavazza, cantone alle Moglie, composta al piano terreno di uno spazioso membro rustico in vôlta, d'altro piccolo a soffitto, con parte del successivo, pure a soffitto, da separarsi con stibbiata sulla linea di divisione con Panizza Francesco, al primo piano di una camera a soffitto, di un piccolo membro rustico, con parte del successivo, da separarsi pure con stibbiata sulla linea di divisione con Panizza Francesco, ed al secondo piano di un membro con balcone in legno tanto al primo che al secondo piano, con piccola corte avanti la casa, soggetta a servitù di passaggio, il tutto di are 0, 73, pari a tav. 1 e piedi 11, in mappa a parte dei numeri 225 e 226.

La parte di sera di detta casa composta al piano terreno del membro rustico a vôlta, della corrispondente camera a soffitto al primo piano, ed al secondo piano di altro membro prospiciente il tetto, è soggetta ad usufrutto a favore della Beatrice Panizza fu Giovanni Antonio, sua vita naturale durante.

Lotto secondo.

Piazza da speziale stabilita sui luoghi di Vigliano e Valdengo, acquistata dalle R. Finanze dal fu Gio. Pietro Detomati in virtù di patenti 2 agosto 1771; da questo legata con testamento 2 aprile 1780, rogato Danese, alli Gioanni, Pietro, Giovanni Antonio e Serafino Detomati, dai quali venne venduta allo speziale Giacomo Brunetti, dal quale passò alli Negro Fortunato, Quinto, Giuseppe, Luigi e Clemente, che la vendettero allo speziale Panizza con instromenti 2 maggio e 28 stesso mese 1852, rogati Gamba.

Biella, 14 giugno 1864.

Milanesi segr.

2938 TRASCRIZIONE

Con atto 6 aprile 1864, al rogito del notaio sottoscritto, il sig. Bonifacio Ballario fu Stefano, nato a Fossano e dimorante a Torino, fece cessione al sig. Giovenale Fissore di Luigi, dimorante a Fossano, di tutte le ragioni ad esso spettanti sovra gli ettari 5, are 58, centiare 22, siti sul territorio di Fossano, regioni Tabussa e Prati di Stura, composti di due casotti, campi, ripa, alteno e rocca nuda, descritti in mappa alli numeri 1533 1/2, 1531, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1002, 1001, 1005, 1005 1/2, 926, 924 e 924 1/2, per L. 700.

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo il 23 maggio ultimo scorso, vol. 31, art. 198 e sul registro generale d'ordine vol. 276, casella 112.

Fossano, 12 giugno 1864.

Fiorito Giuseppe not.

2939 TRASCRIZIONE.

Con atto 18 dicembre 1863, al rogito del notaio sottoscritto, la signora Margherita Viola fu Gioanni, vedova di Giovenale Riccelfi, dimorante a Fossano, fece vendita al sig. Giovenale Fissore di Luigi, farmacista, a Fossano, delle due terze parti degli ett. 5, are 58, centiare 22, siti in territorio di Fossano, regioni Tabussa e Prati di Stura, composti di due casotti, campi, ripa, alteno, prati e rocca nuda, descritti in mappa alli numeri 1533 1/2, 1531, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1002, 1001, 1005, 1005 1/2, 926, 924 e 924 1/2, per il prezzo di L. 4666.

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo il 23 maggio ultimo scorso, vol 31, art. 199 e sul registro generale d'ordine vol. 276, cas. 113.

Fossano, 12 giugno 1864.

Fiorito Giuseppe not.

2750 INCANTO

Nel giudicio di subasta promosso dal signor Lattes Abram fu Giuseppe residente in Torino, a pregiudicio del signor cavaliere Tancredi fu conte Agostino Avogadro Lascaris di Valdengo, colonnello nel 71 reggimento fanteria, dimorante a Bergamo, il tribunale di circondario in Ivrea con sua sentenza del 3 scorso maggio, debitamente notificata, e trascritta all'ufficio delle ipoteche in detta città stabilito, autorizzò la subasta dei beni situati nel territorio di Villareggia, consistenti in una casa, campi e prati, divisi in nove lotti, al prezzo a ciascun lotto dall'instante Lattes offerto; cioè pel primo lotto di lire 200; pel secondo di lire 1400; pel terzo di lire 500; pel quarto di lire 300; pel quinto di lire 500; pel sesto di lire 600; pel settimo di lire 1800; pell'ottavo, di lire 160; e pel nono di lire 450; e sotto le condizioni di cui nel relativo bando 27 scorso maggio autentico Chierighino segretario; e fissava per l'incanto e successivo deliberamento l'udienza che sarà dallo stesso tribunale tenuta il giorno 12 prossimo mese di luglio, ore nove mattutine.

Ivrea, il 2 giugno 1864.

Riva caus.

2892 SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subasta promosso dalli signori Comello Giorgio e Cipriano fratelli e figli emancipati di Alessandro, residenti a Mongrando, in pregiudicio delli Basdone Giuseppe ed Antonio fu Matteo, residenti in Biella, il tribunale del circondario in detta città di Biella sedente, per sentenza del 10 testè scaduto maggio, fissava la sua udienza del 16 p. v. luglio ed al preciso meriggio, per l'incanto e successivo deliberamento delli stabili ubicati nel bando venale 30 precitato maggio, al prezzo ed alle condizioni ivi inserte.

Biella, il 7 giugno 1864.

Regis sost. Demattels proc.

2844 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di questa città delli 16 prossimo luglio, avrà luogo la subasta della pezza alteno, nella regione Vignasse, col corpo di fabbrica entrostantevi, situata sul territorio di Cuorgnè, e descritta nel bando venale del 31 maggio ultimo, autentico Chierighino, la cui espropriazione forzata, in via di subasta, venne dallo stesso tribunale ordinata con sentenza delli 7 maggio ultimo scorso, ad instanza della Congregazione di Carità di Cuorgnè ed in odio di Giaudo Antonio, residente nello stesso comune.

Cotale incanto verrà aperto sul prezzo dalla instante Congregazione di Carità offerto di L. 1510.

Ivrea, 4 giugno 1864.

Realis Giuseppe p. c.

2792 GRADUAZIONE

Con decreto del sign. presidente del tribunale di questo circondario delli 25 maggio ultimo venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di lire undicimila duecento trentatre, ricavatosi dalla subasta dei beni seguita ad instanza di Schellino Tommaso residente a Marsaglia, in odio delli minori Virginia, Mario Giovanni e Luigia Serafina, fratello e sorelle Adami debitori principali, e dei terzi possessori Adami Giulia, Adami Giovanni, Adami Fortunato e Sartier Giovanni residenti tutti a Paroldo, e si ingiunsero i creditori tutti aventi diritto di privilegio od ipoteca sulli stabili subastati a produrre presso la segreteria di detto tribunale entro il termine di giorni trenta successivi alla notificazione di detto decreto i titoli costitutivi del loro credito, deputandosi a relatore il sign. giudice Pavarino.

Mondovì, 1 giugno 1864.

Luchino sost. A. Rovere.

2775 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'ill.mo sig. presidente del tribunale del circondario di Mondovì in data 30 scorso maggio, sull'instanza della signora Maculai Teresa, vedova al fu Carlo Berrone, tanto in qualità propria, che di tutrice della minorenne di lei figlia Catterina, domiciliata a Castellino, si dichiarava aperto il giudicio di graduazione instituitosi per la distribuzione del prezzo degli stabili posti nel luogo e territorio di Castellino, già proprii delli Gallo Antonio, Giuseppe e Andrea, fratelli, fu Giuseppe, e Maddalena Roascio, vedova di Gioanni Gallo, qual madre e tutrice dei minori suoi figli Lucia, Teresa, Antonio e Margarita fratello e sorelle Gallo, fu Gioanni, residenti a Castellino; e stati deliberati pel prezzo di L. 6885, e venivano ingiunti i creditori tutti aventi ragioni d'ipoteca su detti stabili subastati, a proporre i loro crediti ed a depositare nella segreteria del suddetto tribunale le motivate loro domande di collocazione nel termine di giorni trenta.

Mondovì. 1 giugno 1864.

Carlod sost. Comino.

2656 SUBASTAZIONE.

Con sentenza del tribunale del circondario di questa città delli 30 aprile ultimo, venne autorizzata, sull'instanza dell'Ospizio Benetto fu Giovanni ed a pregiudicio delli Gasco Giovanni Pietro e Lorenzo fratelli fu Agostino, residenti sulle fini di questa città, l'espropriazione forzata per via di subasta di una casa con sito, orto, corte e prato e due pezze campo sulle fini di questa città, regione Rovoreri, alli numeri di mappa 2318, 2342, 2345 e si fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza dello stesso tribunale delli 11 prossimo luglio sotto l'osservanza delle condizioni di cui al relativo bando venale.

Mondovì, 25 maggio 1864.

Blengini sost. Blenzin'.

2962 SUBASTAZIONE.

Sull'istanza dei signori Amadio Pugliese ed Elia Emanuel Levi, residenti in Vercelli, il tribunale del circondario di Novara, con sentenza 21 scorso maggio, autorizzò, in pregiudicio del loro debitore cav. Giuseppe Caccia, domiciliato in Sillavengo, la subastazione degli stabili dal medesimo posseduti nei territorii di Briona, Carpignano e Sillavengo, e fissò l'udienza delli 15 prossimo luglio pel loro incanto e deliberamento.

Novara, 11 giugno 1864.

Brughera proc.

2873 INCANTO

In seguito ad aumento di sesto si rende noto che all'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 2 luglio prossimo venturo, ore una pomeridiana, avrà luogo il nuovo incanto e conseguente deliberamento dei beni stabili componenti li lotti primo, secondo, quarto e quinto di quelli stati subastati ad instanza del sig. Nicolino Pietro fu Giuseppe residente a Pancalieri, quale tutore delli minori Michele, Antonio ed Anna fratelli e sorella Carrera fu Cristoforo, anche residenti a Pancalieri, contro ed in odio della eredità giacente di Cristoforo Carrera rappresentata dal procuratore capo Federico Rolfo di lei curatore, e con sentenza di detto tribunale 21 maggio ultimo deliberati il lotto primo alle Maria, Angela ed Agnese sorelle Carrera, il secondo a Giorgio Tuninetto, il terzo al sign. notaio regio Innocenzo Pagnone, il lotto quarto allo stesso sign. notaio Innocenzo Pagnone ed il lotto quinto al già detto Tuninetto Giorgio, pel prezzo di lire 290 quanto al primo, 240 quanto al secondo, 500 quanto al terzo, 510 quanto al quarto e 310 quanto al quinto ed ultimo lotto.

Tale nuovo incanto verrà aperto sul prezzo di lire 339 quanto al lotto primo, 280 quanto al secondo, 595 quanto al quarto e 362 quanto al quinto ed ultimo lotto in seguito all'aumento di sesto fatto dalli Giovanni Peirotto e Francesco Oddono colli atti 3 e 6 corrente mese passati alla segreteria del prelodato tribunale ed il deliberamento verrà fatto all'ultimo e miglior offerente.

Pinerolo, 8 giugno 1864.

Garnier sost. Badano.

2798 TRASCRIZIONE.

L'instromento 12 aprile 1861 rogato Oggero, portante vendita dal sig. Cesare Bolla, domiciliato in Genova, alli Giovanni Batt., Giovanni Maria e Sebastiano fratelli Truccone fu Vittorio, domiciliati a Vigone, per il prezzo di L. 19,000 della precisa metà del corpo di cascina situata sui territorii di Vigone, Villafranca-Piemonte e Cavour, consistente in casiamenti, beni arativi, prati, alteni, boschi e ghiare, del quantitativo superficiale in complesso tali beni di ett. 24, 01, 69, venne il 6 agosto detto anno 1861 trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo e posto al volume 33, art. 80.

Pinerolo, 4 giugno 1864.

E. Varese sost. Varese.

2771 SUBASTAZIONE

Sull'instanza della Sofia Jannon fu Antonio, domiciliata in Chiomonte, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 21 giugno 1863, rappresentata dal proc. capo Pietro Rolando in forza di mandato 12 giugno 1861, autentico Garino, venne dal tribunale del circondario di Susa autorizzata l'espropriazione forzata con sentenza in data 30 aprile ultimo scorso, in odio di Jannon Giovanni Francesco fu Antonio, pure domiciliato in Chiomonte, convenuto non comparso, e fu stabilita l'udienza per l'incanto alle ore 9 antim. del 9 pross. venturo luglio.

Gli stabili, prezzi e condizioni sono indicati e specificati in apposito bando portante la data del 19 maggio prossimo passato e visibile ed ostensibile nella segreteria del tribunale del circondario di Susa e nella segreteria del comune di Chiomonte.

Susa, 3 giugno 1864.

Rolando proc.

2923 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale di circondario di Susa del giorno d'oggi, emanata nel giudicio di subastazione promosso da Grosso Luigi fu Gioanni, proprietario, domiciliato a Giaveno, contro Croce Gioanni Battista fu Antonio, proprietario, domiciliato in Mocchie;

Lo stabile, sito in territorio di Avigliana, composto di una pezza terra arativa e boschiva, nella regione Moglie, e descritto nel bando venale del 19 aprile p. p., venne deliberato a Sada Andrea del fu Gioanni Battista, delle fini di Avigliana, per il prezzo di L. 6060.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade con tutto il 26 corrente mese.

Susa, l'11 giugno 1864.

Ferdinando Tricerri sost. segr.

2840 GRADUAZIONE.

Instante Matteo Inaudi, residente in Manta, il sig. presidente del tribunale del circondario di Saluzzo con suo provvedimento del 4 volgente giugno aprì il giudicio di graduazione sulla somma di L. 13,280 ed interessi, prezzo dei beni stabili subastati alla Lucia Somale vedova di Giuseppe Caglione, residente a Manta, Giuseppe Borgerone di Giovanni, residente in Mondovì, e Marta Somale fu Giovanni, minorenne, in persona del suo tutore Chiaffredo Fantone residente a Revello, tutti come eredi beneficiati della Marta Debernardi vedova di Pietro Somale, e risultante quel prezzo da sentenza di deliberamento in data 12 aprile 1864; vi deputò il sig. giudice Lamedica ed ingiunse i creditori a presentare le loro motivate domande di collocazione coi documenti giustificativi nella segreteria del lodato tribunale fra giorni trenta successivi alla notificazione del succitato provvedimento.

Saluzzo, 7 giugno 1864.

G. Signorile sost. Rosano

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.